

*Bruno Tinti*

# La questione immorale

© Chiarelettere editore srl

Soci: Gruppo Editoriale Mauri Spagnol S.p.A.

Lorenzo Fazio (direttore editoriale)

Sandro Parenzo

Guido Roberto Vitale (con Paolonia Immobiliare S.p.A.)

Sede: Via Guerrazzi, 9 - Milano

ISBN 978-88-6190-064-6

Prima edizione: febbraio 2009

*[www.chiarelettere.it](http://www.chiarelettere.it)*

BLOG / INTERVISTE / LIBRI IN USCITA

**chiarelettere**

per partecipare a queste indagini. E così conosco tanti colleghi, tanti funzionari, tanti poliziotti.

E qui comincia la triste storia che voglio raccontare; perché con loro, quando si è finito di lavorare, si va a cena e si chiacchiera. E a cena, prima di diventare proprio amici (qualche volta capita) e parlare di donne e motori come appunto succede tra amici, l'argomento obbligato è quello dei rispettivi sistemi giudiziari, e si imparano tante cose.

## Il sistema giudiziario italiano

### *L'autonomia dei magistrati*

Come tutti sappiamo, in Italia i magistrati, che vuol dire i Giudici e i Pubblici Ministeri, vengono nominati con un concorso; studiano (tantissimo) e affrontano tre prove scritte (è tutto congegnato in modo che, perfino in Italia, non si riesce a raccomandare nessuno, gli scritti sono anonimi); se le superano affrontano gli orali: e qui chi può si fa raccomandare; però va tenuto presente che agli esami scritti si presentano più di 10mila persone per duecento posti circa e che agli esami orali quasi sempre vengono ammessi meno candidati di quanti sono i posti a disposizione; se li superano diventano magistrati.

Interrompo un momento la descrizione del sistema giudiziario italiano per dire che, ancora una volta, Berlusconi aveva sbagliato bersaglio; mi riferisco a quando se la prendeva con i Giudici che, «solo perché hanno vinto un concorso, pensano di poter sottoporre a giudizio gli eletti dal popolo». Non sono i Giudici che si arrogano un potere che non hanno, è la Costituzione italiana che prevede che i Giudici vengano scelti con questo sistema, dopo di che, naturalmente, ci si aspetta da loro che lavorino e si guadagnino lo stipendio.

Siccome i Giudici, per mestiere, debbono dar ragione a

uno e torto a un altro, oppure debbono decidere se uno ha commesso un reato oppure no e, se sì, metterlo in prigione (e magari questa è una persona potente e piena di appoggi e in grado di fare pressioni e minacce), i nostri Padri Costituenti si posero il problema: come facciamo per garantire che i Giudici facciano il loro mestiere senza condizionamenti? Come possiamo essere sicuri che diano ragione a Tizio, che ha ragione, ma è un povero cristo e non a Caio, che ha torto, ma è potente o ricco o tutt'e due le cose insieme ed è in grado di fare o far fare pressioni sul Giudice?

### *La Costituzione a difesa dei magistrati*

Naturalmente non era un problema semplice, anche perché i Giudici uomini sono e, in quanto uomini, tra loro qualcuno sfaticato, vigliacchetto, disonesto, delinquente presto o tardi ci sarebbe stato. Però, accertato che il concorso pubblico era la migliore garanzia possibile per evitare almeno di nominare Giudici ignoranti, i Padri Costituenti pensarono di rendere impossibile ai potenti, ricchi ecc. di influire quantomeno sulla carriera (e dunque sulla vita) dei Giudici. E scrissero gli articoli 104, 105, 106 e 107 della Costituzione. Il 106 che prevedeva la nomina dei magistrati con concorso pubblico, cosa che non è piaciuta a Berlusconi; il 104, che prevedeva il Consiglio Superiore della Magistratura (da adesso lo chiameremo CSM) formato per due terzi, e dunque per la maggioranza, da magistrati eletti da magistrati; e il 105 e il 107 che attribuivano al CSM la gestione della carriera dei magistrati, cioè i trasferimenti, i conferimenti di incarichi direttivi, i procedimenti disciplinari. Sicché, pensarono i nostri Padri Costituenti, dovremmo avercela fatta: i Giudici non dovranno aver paura di essere trasferiti, destituiti, cacciati se daranno torto a un ricco o un potente o se lo metteranno in prigione, per-

ché nessuno potrà decidere della loro carriera se non il CSM; e il CSM lo eleggono gli stessi Giudici; all'interno del CSM i politici saranno sempre in minoranza, anche se volessero aggredire un magistrato scomodo. Insomma, pensarono, li abbiamo messi in una botte di ferro.

Detta in termini un po' più tecnici, in questo modo i magistrati (tutti, Giudici e Pubblici Ministeri) sono autonomi e indipendenti: nessuno può dire loro come debbono giudicare o come debbono indagare; nessuno può dire loro di assolvere questo, condannare quello, dar ragione a quell'altro, lasciar perdere quell'altro ancora. Come dice la Costituzione, in questo modo i Giudici «sono soggetti soltanto alla legge».

Gente privilegiata, sembrerebbe; e infatti i politici in genere fanno spesso riferimento a questi «privilegi», a questi Giudici che «non rispondono a nessuno dei loro errori», a queste persone «irresponsabili», insomma a una «casta».

### *Giudicare senza pressioni*

Quello che nessuno dice mai (ecco perché ci sto provando io) è che l'autonomia e l'indipendenza dei Giudici, il loro non dover rispondere a nessuno (a nessun politico, nessun ricco, nessun potente; ma al CSM sì, eccome!), il loro indagare, decidere, «giudicare» senza pressioni, istruzioni, segnalazioni ecc.; tutto questo costituisce una garanzia per i cittadini. Non per i Giudici, per i cittadini.

Se nessuno (tranne il CSM) può trasferire un magistrato e obbligarlo a cambiare casa, cambiare scuola ai bambini, separarsi dalla moglie che ha un lavoro nella città dove è stato fino ad allora e che non viene trasferita anche lei; se nessuno (nemmeno il CSM) può dirgli «se non decidi così e così scordati la promozione» oppure «se decidi così e così ti promuoviamo capo di un ufficio importantissimo»; se nessuno

(nemmeno il CSM) può dirgli «stai attento perché se decidi così e così oppure se non decidi così e così ti facciamo un procedimento disciplinare e ti cacciamo dalla magistratura»; se insomma il magistrato può non aver paura di nessuno, non è perché è coraggiosissimo ma perché nessuno può fargli niente e quindi deciderà in modo libero, secondo quella che lui crede giustizia: potrebbe sbagliare, naturalmente, è un uomo come gli altri. Ma insomma darà ragione a chi la merita, condannerà chi è colpevole, assolverà chi è innocente senza farsi influenzare da paure o speranze: non avrà paura di essere castigato e non avrà speranza di ricevere premi.

### *L'obbligo dell'azione penale*

Proprio per «chiudere» il sistema, per garantire definitivamente l'imparzialità più completa, venne poi scritto l'articolo 112 della Costituzione: «Il Pubblico Ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale». Che vuol dire che il Pubblico Ministero non può scegliere quali reati perseguire e quali no; e, soprattutto, nessuno può dirgli quali processi fare e quali no, nemmeno il più potente dei politici. Tutto quello che viene denunciato dalla Polizia, dai Carabinieri, dalla Guardia di Finanza, dai Vigili Urbani ecc.; qualsiasi querela, esposto, segnalazione arrivi dai cittadini; qualsiasi notizia di un fatto che sembri illecito letto sui giornali o visto alla televisione; tutto questo obbliga il Pubblico Ministero ad aprire un processo. E nessuno può farci niente, né i mafiosi né i politici né i ricchi e potenti e nemmeno quelli che sono tutte queste cose insieme.

Si capisce che, con questo sistema, è esclusa alla radice la possibilità di favorire qualcuno. I falsi in bilancio del Presidente del Consiglio, le concussioni, i peculati e le corruzioni di un Ministro della Repubblica, il furto dei cavi di

rame dei rumeni: tutto viene processato. E non perché il Pubblico Ministero ce l'abbia con il Presidente del Consiglio o con il Ministro o con i rumeni; e nemmeno perché un Presidente del Consiglio, entrato in carica dopo quello che ha fatto i falsi in bilancio, gli ordina di perseguirlo (il termine tecnico è «perseguirlo»); ma proprio perché così stabilisce la Costituzione. Niente favoritismi e niente persecuzioni.

Tornando alla cena con i colleghi stranieri, io racconto tutte queste cose e loro fanno gli occhi rotondi: «Ma è perfetto!», mi dicono; «magari fosse così anche da noi!». Io sorrido melanconicamente e chiedo come va da loro. E qui si apre un panorama abbastanza vario.

## Bilancio finale

### *Le difficoltà dei colleghi stranieri.*

Per tirare le somme, riassumerei così: in molti Paesi, Giudici e Pubblici Ministeri non sono scelti in base a un concorso, sono eletti dal popolo o nominati dal Parlamento o dal Governo. I criteri di elezione popolare sono squisitamente politici, non molto dissimili da quelli propri dell'elezione di deputati o senatori. I criteri di nomina sono di due tipi, evidenti e nascosti, diciamo ufficiali e ufficiosi; quelli ufficiali si fondano su un *curriculum vitae*, più o meno come avviene in un'azienda: esperienze passate, tipo di studi fatto, specializzazioni eccetera. Quelli ufficiosi si risolvono nell'appartenenza: i candidati che gravitano intorno a un certo partito sono appoggiati da quel partito; quelli che gravitano intorno a un altro, sono appoggiati da quell'altro; e tutto si risolve in un accordo tra partiti: tanti a me, tanti a te. Per la verità anche queste scelte di natura politica presuppongono comunque un *curriculum dignitosis*; ma alla fine conta l'appartenenza.

Una volta eletti o nominati, i colleghi stranieri si mettono al lavoro; e a me è capitato spesso, direi quasi sempre, di trovarli bravi, preparati, efficienti e onesti. Anche nel confessare i problemi che qualche volta sono costretti ad affrontare.

Ad esempio se in un processo il difensore dell'imputato è un avvocato magari segretario del partito che ha nominato il Giudice o il Pubblico Ministero, o se il Ministro che ha proposto il Giudice o il Pubblico Ministero appartiene a quel partito, non è proprio facile respingere le tesi e le istanze difensive; tanto meno è facile se questo avvocato è un prepotente e prevaricatore (capita) e non fa mistero della sua posizione o dei suoi legami. Magari il Giudice o il Pubblico Ministero scade tra qualche mese e deve essere riconfermato..., oppure aspira a un'altra sede... Ad esempio può capitare che l'imputato stesso sia un pezzo grosso del partito che li ha nominati o a cui appartiene il Ministro che li ha nominati, oppure può capitare che l'imputato ricopra una carica importante che gli è stata data proprio dal partito; e magari lui è imputato proprio di qualche reato commesso nella gestione di quella carica (che ne so, un riciclaggio compiuto da una Banca con un Consiglio di amministrazione nominato dalla politica).

### *L'intervento della politica sui PM*

Se uno dei miei colleghi stranieri si trova sulla scrivania uno di questi processi, certo sono guai. Nei Paesi in cui questo è possibile, il partito, il Parlamento, il Ministro, dirà semplicemente al Pubblico Ministero che quel processo non deve essere fatto; punto. Dove non c'è l'obbligatorietà dell'azione penale, ciò è possibile e perfino legale. Nei Paesi in cui invece l'azione penale è obbligatoria (tutti i reati vanno perseguiti, ricordate? ogni reato un processo), arriva la telefonata, la convocazione, l'incontro «casuale». «Sai, ho saputo che stai facendo (o che ti deve arrivare) un processo che riguarda Tizio. Sai, è tanto una brava persona, lo hanno messo in mezzo. Però in questo momento... le conseguenze politiche... meglio aspettare... E poi il partito...» Il Pubblico Ministero

che deve la sua nomina a quel partito o a quel ministro, che deve essere riconfermato di lì a poco, cosa pensate che farà?

Poi ci sono addirittura interventi più radicali, di natura preventiva. Ad esempio, nel dicembre del 2006, il Presidente Bush ha revocato tutti i Procuratori distrettuali democratici e al loro posto ha nominato Procuratori distrettuali repubblicani. Si vede che i democratici non erano abbastanza bravi e preparati...

Da tutto questo ho capito che talvolta i colleghi stranieri sono destinatari di segnalazioni e pressioni provenienti dalla parte politica che li ha nominati; che, talvolta, nel caso di Pubblici Ministeri scelti dal Governo e tanto più se il sistema non conosce il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, un'indagine può essere fermata con ordine esplicito oppure, dove non si può, con pressione *cui resists non potest*; che spesso i rapporti con avvocati dello stesso partito che ha nominato il Giudice o il Pubblico Ministero e che addirittura hanno cariche di vertice, sono complicati e fastidiosi.

### *Il sistema italiano è migliore ma...*

Così, alla fine, abbiamo convenuto che il sistema italiano è il migliore: non c'è dubbio infatti che un magistrato veramente autonomo può essere prodotto solo da un sistema che lo seleziona in base a criteri scientifici in maniera anonima, e che ne controlla l'operato e la progressione in carriera attraverso un organo solo parzialmente composto da componenti di estrazione politica e comunque in numero tale da non consentire maggioranze esclusivamente politiche.

Abbiamo anche convenuto che un magistrato del Pubblico Ministero appartenente all'ordine giudiziario, e dunque scelto e controllato con le stesse modalità adottate per i Giu-

dici, e sottoposto al principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, costituisce il massimo delle garanzie quanto all'applicazione della legge in maniera davvero uguale per tutti.

Fin qui nulla di nuovo o di particolarmente interessante.

Quando siamo diventati un po' più amici, siamo scesi sul terreno dei fatti, e tutti mi hanno chiesto, incuriositi, come mai, con queste ottime premesse, siamo ridotti al punto in cui siamo. In genere, i colleghi stranieri sono molto aggiornati sulle nostre disgrazie, in particolare conoscono bene non solo la storia di Mani pulite, non solo la vicenda di Berlusconi e dei suoi processi, ma anche le ultime vicende, dalle scalate Unipol, Antonveneta, Rcs a Fazio, D'Alema, Fassino, Forleo, De Magistris e naturalmente Mastella.

Dopo aver raccontato, i miei colleghi, sono diventati pensierosi.

È evidente che, sebbene il sistema di reclutamento dei magistrati stranieri sia pessimo e il nostro ottimo, loro stanno meglio di noi. E non perché, a prescindere dal sistema pessimo di reclutamento, i Giudici stranieri, una volta al lavoro, siano totalmente autonomi e indipendenti: anzi. Però, nonostante tutto ciò, loro stanno meglio di noi. Perché, abbiamo convenuto, almeno i processi «normali», quelli che non toccano la sfera della politica, sono fatti presto e bene, o almeno ragionevolmente presto e bene.

Insomma, mentre il controllo che la politica opera sulla magistratura per assicurarsi di non essere sottoposta al controllo di legalità avviene in via diretta (ufficialmente o ufficiosamente), il sistema giudiziario resta intatto e può funzionare in maniera efficiente per tutto ciò che attiene ai consueti rapporti del vivere civile.

Corollario di questa riflessione è che, nel nostro Paese, dove questo controllo diretto è – era (i casi Forleo e De Magistris rischiano di aprire una nuova fase) – impossibile, la sottrazione della politica al controllo di legalità avviene mediante tre drammatici strumenti.

## Impunità I Le leggi *ad personam*

### *I reati dei politici*

In Italia il primo strumento di controllo della politica sulla magistratura consiste nella predisposizione di leggi depenalizzanti (di fatto) i reati tipici della classe politica, tra tutti il falso in bilancio, l'abuso di ufficio e il finanziamento illecito dei partiti; e ciò con gli strumenti di una fattispecie autoabrogante e di una prescrizione talmente rapida da non consentire comunque di pervenire a una sentenza definitiva. E nella predisposizione di leggi processuali che rendono il processo lungo, complesso, irrazionale e costoso, sicché da una parte è quasi impossibile raccogliere prove tali da dimostrare la colpevolezza dell'imputato, e dall'altra risulta garantito il superamento del termine di prescrizione del reato.

Scendiamo nel concreto.

Del falso in bilancio ho già detto tutto in un altro libro:<sup>1</sup> per commettere il reato occorre provocare un danno ai soci, il che, visto che il falso in bilancio serve a procurare vantaggi a questi stessi, significa che il reato non ci sarà mai. E comunque sono previste soglie di punibilità altissime; perseguibilità a querela; pene ridicole; prescrizione assicurata.

<sup>1</sup> *Toghe rotte*, Chiarelettere, Milano 2007, pp. 128 e segg.

Quello che può essere interessante è che quasi tutti credono che questa tecnica (la costruzione di leggi ad hoc che prevedano che quello che prima era reato poi non lo è più) sia stata inventata da Berlusconi con la famosa legge sul falso in bilancio (Decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61). In realtà la classe politica nel suo insieme aveva inaugurato questa tecnica già nel 1990, modificando un articolo del codice penale che costituiva una vera iattura per i politici e i pubblici amministratori in genere: l'articolo 324 che prevedeva pene da due a sei anni per il pubblico ufficiale che, direttamente o per interposta persona, prendeva un interesse privato in qualsiasi atto della pubblica amministrazione presso la quale prestava il suo ufficio. Questo reato di interesse privato in atti d'ufficio costituiva in pratica il grimaldello con cui si superavano le difficoltà probatorie tipiche del reato di corruzione: se si trovavano i soldi, bene, si condannava per corruzione. Ma, se non si trovavano, c'era una buona possibilità che, almeno per il reato di cui all'articolo 324 del codice penale, il nostro membro della classe dirigente del Paese sarebbe stato condannato.

Naturalmente tutto ciò era intollerabile; e così, nel 1990, il 26 aprile, proprio mentre si stava incominciando a indagare su Craxi e dopo che il reato era stato contestato a parecchi politici e reggicoda vari, il Parlamento abroga l'articolo 324, lo cancella, lo ammazza; e modifica l'articolo 323 del codice penale, facendogli prevedere un reato più o meno simile ma (che sorpresa!) con una pena diminuita, fino a cinque anni, così le intercettazioni telefoniche non sarebbero state più possibili. Poi, nel 1997, il Parlamento ammazza anche l'articolo 323, riducendolo a una norma inapplicabile (secondo il copione che verrà seguito nel 2002 per il falso in bilancio) e soprattutto prevedendo una pena massima di tre anni, cioè impunità garantita.

*Impunità garantita*

Non ci si è fermati qui. Nel 2001, il 5 ottobre, il Parlamento promulga una nuova legge in materia di rogatorie (sarebbe tutta quell'attività che ho descritto all'inizio, quando il Giudice italiano va a fare indagini all'estero) con il proclamato intento di rendere non utilizzabili le prove raccolte all'estero; sicché, se anche i magistrati avessero trovato i soldi su qualche conto straniero, avrebbero dovuto seguire una quantità di atti formali tale da bloccare l'inchiesta. Questo era quanto speravano i politici. Poi le cose sono andate diversamente, ma il tentativo di intralciare l'operato della magistratura c'è stato.

Arriviamo al 2005, il 5 dicembre, e ci viene regalata la nuova legge sulla prescrizione il cui obiettivo è di ridurre all'inverosimile i tempi entro i quali celebrare il processo, con la garanzia che i processi che contano, quelli propri della classe dirigente, si prescriveranno certamente prima della sentenza definitiva; così nessuna condanna potrà mai essere emessa. Per far vedere al popolo come il legislatore sia sollecito dei suoi interessi, si prevede anche un trattamento assai severo per chi è recidivo, cioè per chi è già stato condannato e poi commette altri reati e viene condannato di nuovo. Peccato che ci si dimentica di evidenziare che i componenti della classe dirigente non diventeranno mai recidivi perché, proprio per via della prescrizione favorevole, non potranno mai essere condannati; sicché, per loro, niente pene più severe, niente prescrizione allungata; resteranno incensurati a vita.

E poi tante altre leggi, in parte dichiarate incostituzionali, in parte ancora lì, tra le oltre 150mila vigenti nella Repubblica italiana.

Così, con queste leggi, la classe politica e i suoi amici hanno di fatto conseguito l'impunità. Solo che c'è un problema: queste leggi adesso valgono per tutti. Tutti quelli

che commettono un falso in bilancio; tutti quelli che corrompono qualcuno; tutti quelli che nascondono all'estero soldi che avrebbero dovuto essere dichiarati nel Modello Unico di Dichiarazione; tutti quelli insomma che, nel loro piccolo, cercano di imitare i fulgidi esempi della classe dirigente; tutti beneficiano dello stesso trattamento di favore. Insomma, a questo punto, è ovvio che con strumenti così la sottrazione al controllo di legalità (chiamiamola con il suo nome: la garanzia dell'impunità per i reati commessi) si verifica non solo per la classe politica ma per tutti i cittadini: se il sistema è congegnato in modo da non consentire la condanna e l'espiazione della pena, questo tornerà a beneficio di tutti i delinquenti e non solo dei delinquenti politici (in realtà la definizione esatta è: politici delinquenti).

È così questo è il primo motivo per cui, con un sistema giudiziario così perfetto come quello che abbiamo noi, tutto funziona malissimo.



## Impunità 2

### La delegittimazione dei Giudici

#### *La «verità» processuale e la «verità» sostanziale*

Il secondo strumento utilizzato dalla classe dirigente del Paese per sottrarsi al controllo di legalità consiste nella delegittimazione del provvedimento giudiziario.

Siccome, tranne appunto il nuovo corso rappresentato dai casi Forleo e De Magistris, il sistema descritto più sopra non può per sua natura essere applicato alla fase delle indagini (il Pubblico Ministero indaga, raccoglie testimonianze, documenti e intercettazioni e nessuno glielo può impedire, ma si sta cominciando a fare anche questo), e siccome l'informazione comunque dà conto delle indagini e dei loro risultati (ma anche qui stanno correndo ai ripari), diventa urgente sterilizzare anche questa fase: lo si fa riducendo il magistrato e il suo provvedimento a soggetto e atto di natura politica.

Ciò è percepito con facilità solo da chi fa di mestiere il giurista, per gli altri cittadini occorre una spiegazione.

La sentenza e gli altri atti e provvedimenti emessi dal Giudice non sono sempre «giusti». È normale che così avvenga: i Giudici sono uomini; possono sbagliare, possono non disporre di tutti gli elementi necessari per prendere la decisione corretta, possono non valutare bene le informazioni di cui sono in possesso. E, attenzione, l'errore può es-

sere nei due sensi: può essere stabilito che una persona è colpevole, quando invece è innocente, ma può essere stabilito che una persona è innocente, quando invece è colpevole. Così, ad esempio, la sentenza «giusta» (nel senso che rispecchia la realtà dei fatti) può essere emessa dal Tribunale e quella «sbagliata» (nel senso che non rispecchia la realtà dei fatti) dalla Corte d'Appello; e così può avvenire per la richiesta del Pubblico Ministero (forse «giusta») e per la decisione del Giudice per le indagini preliminari che la rigetta (forse «sbagliata»).

Insomma, le sentenze dei Giudici possono non essere «giuste», così come avviene per ogni azione umana.

Ma ciò che bisogna assolutamente preservare è la loro natura di «atto di giustizia». Giusta o sbagliata che sia una sentenza, essa è essenziale per consentire la civile convivenza dei cittadini. I cittadini devono sapere che i loro rapporti, i loro conflitti, le loro pretese, sono disciplinate dalla legge; che la legge è applicata in maniera imparziale e valida per tutti; che la decisione di chi applica la legge è definitiva e che obbliga tutta la collettività. Se così non fosse, si aprirebbe la strada all'arbitrio e alla prepotenza; i cittadini, non più assoggettati alla legge, si farebbero giustizia da sé medesimi e prevarrebbe il più forte.

Insomma l'«atto di giustizia» è una convenzione: i cittadini decidono di gestire i loro rapporti attraverso la legge; affidano ai magistrati il compito di applicarla; sperano che i magistrati la applichino bene; e studiano un sistema che consenta una buona garanzia contro gli errori, attraverso successivi gradi di giudizio. Il prezzo di questo sistema è l'accettazione (appunto perché l'«atto di giustizia» è una convenzione) dell'eventuale errore. E, verrebbe da dire, chi non è d'accordo con tutto ciò si affidi alla giustizia divina, perché su questa terra la giustizia può essere esercitata solo dagli uomini.

In realtà la classe politica non è d'accordo con questo si-

stema, e non intende nemmeno affidarsi alla giustizia divina (credo che dovrebbe temerla assai di più). Ma ha trovato un sistema migliore: quando la sentenza riguarda uno di loro, dice che la sentenza non è «giusta», la rifiuta e si fa assolvere dal «popolo».

### *Il rifiuto della giustizia come convenzione sociale*

È ovvio che nel momento in cui l'«atto di giustizia» non è più riconosciuto convenzionalmente come «giusto», l'impunità diventa solo un problema di rapporti di forza. Se l'extracomunitaria che ruba un etto di formaggio al supermercato si mette a strillare che la sentenza emessa non è «giusta» perché ha due bambini piccini che hanno fame e non ha soldi per comprare da mangiare, tutti se ne fregano e lei finisce in prigione. Ma se Mastella, Ministro della Giustizia (e prima di lui un foltissimo elenco di politici di ogni partito, di volta in volta condannati, oggetto di indagini, di arresto, di intercettazioni ecc.), si mette a strillare che tutto quello che è contestato a lui e ai suoi amici e parenti non è vero o non costituisce reato e soprattutto gli è contestato nel quadro di un complotto che usa la giustizia come arma politica; e tutto il Parlamento applaude e gli manifesta solidarietà e comprensione; allora la pretesa «non giustizia» della sentenza (e dell'«atto di giustizia» interlocutorio, la misura cautelare con cui si dispone la reclusione, il provvedimento di sospensione dai pubblici uffici, il sequestro ecc.) diventa il presupposto della sua impunità. E, sia chiaro, il problema non è se Mastella e i suoi amici abbiano o no commesso i fatti che sono loro addebitati (questo sarà deciso, nei limiti dell'umanamente possibile, dal processo); il problema è che, per sottrarsi agli «atti di giustizia» che li riguardano, i politici hanno negato il valore «convenzionale» di questi «atti di giustizia», li hanno ridotti allo stesso livel-

lo della loro «autocertificazione» di innocenza, hanno incassato la solidarietà dei loro simili e, in una parola, hanno delegittimato il concetto stesso di legalità.

I cittadini imparano dalla loro classe dirigente. In particolare, quando l'esempio è cattivo e stimola i loro interessi più egoistici, quando scorgono la possibilità di trovare un alibi che li autorizzi a coltivare, anche in spregio alla legge, i loro interessi più meschini. Insomma, i cittadini abbandonano il principio cardine della civile convivenza, il principio di legalità. Ed è così che questo secondo strumento di impunità elaborato dalla classe dirigente ha inferto i colpi più gravi alla funzionalità e all'esistenza stessa del «sistema giustizia» italiano.

ti parlano anche di questo reato, magari addirittura lo confessano, pazienza, le intercettazioni non costituiscono prova e non possono essere utilizzate.

Comunque le intercettazioni fanno il loro dovere e io metto insieme sufficienti motivi per arrestare Benedetto Dal Popolo, Giorgetto Sostenitore e un certo numero di imprenditori e funzionari che hanno partecipato alla spartizione del bottino.

Anche in questo caso, qualcuno confessa, qualcuno no, qualcuno tira in ballo altri; e qui si apre un panorama esilarante.

Alcuni imputati patteggiano, altri vanno davanti al Giudice per le indagini preliminari e si fanno processare con giudizio abbreviato; altri infine si fanno rinviare a giudizio davanti al Tribunale.

Chi patteggia chiude la faccenda (non proprio, si fanno molti ricorsi in Cassazione che vengono sempre respinti ma che servono per ritardare il momento in cui la sentenza diventa esecutiva, il che, come vedremo, è importante): e la chiude con uno sconto di pena importante (un terzo in meno, che si aggiunge a tutti gli altri sconti per le attenuanti varie, tipo risarcimento del danno e attenuanti generiche). Però, quando la sentenza diventa definitiva, se la pena supera i tre anni, deve andare in carcere: magari per un mese o due ma ci deve andare.

Chi si fa fare il processo con il rito abbreviato davanti al Giudice per l'udienza preliminare rischia. Perché questo processo è come quello che si faceva una volta, che ho descritto più sopra: tutto quello che ha fatto il Pubblico Ministero può essere valutato dal Giudice e utilizzato a carico dell'imputato: dichiarazioni dei testimoni, degli altri imputati, perizie eccetera. Insomma un processo vero con poche scappatoie; però anche qui è prevista la diminuzione di un terzo della pena inflitta; e, in più, la possibilità di tirarla per le lunghe con Appello e Cassazione.

### *Difficile far condannare qualcuno in Tribunale*

Chi decide di farsi processare in Tribunale non avrà sconti di pena; però potrà godere di un sistema processuale che chiamare dissennato è poco. Cominciamo con il dire che le probabilità di arrivare alla prescrizione a questo punto diventano quasi una certezza: perché il processo penale è lunghissimo. Il Giudice non può conoscere niente di quello che è stato fatto prima, ma proprio niente: riceve un pezzo di carta sul quale è scritto per quali reati gli imputati debbono essere processati e poco altro. Poi bisogna recitare davanti al Giudice tutto quello che è stato fatto durante le indagini: interrogare di nuovo i testimoni, gli imputati, i periti; spesso rifare le perizie perché i periti del Pubblico Ministero, lo sanno tutti, sono venduti e incapaci (così lo Stato paga due volte). E, attenzione, quello che il Giudice può utilizzare come prova, cioè mettere alla base della sua decisione, è solo quello che succede davanti a lui; tutto quello che è successo prima non conta più... niente. Quindi se uno ha detto bianco davanti al Pubblico Ministero e poi dice nero davanti al Giudice, ciò che conta è solo il nero. Il Giudice potrà non credere al nero, naturalmente; ma, e ciò è decisivo, non potrà mai utilizzare il bianco come prova. Quindi si capisce bene che un processo in Tribunale è la sagra delle falsità. Insomma, per far condannare qualcuno in Tribunale ci vuole una fatica mostruosa; l'unica consolazione è che, se ci si riesce, la pena è (dovrebbe) essere adeguata alla gravità dei reati commessi.

Come si vede tutto è molto complicato; ma, se continuiamo con la storia del processo a Giorgetto Sostenitore e Benedetto Dal Popolo, diventa abbastanza chiaro.

Gli imputati che si trovavano in una situazione disperata hanno deciso subito di patteggiare. Avevano confessato. Modestino Muratori aveva dato una chiave di lettura chiarissima e confermata dai fatti e sapevano di non avere pos-

sibilità di farla franca. Così ho concordato una pena (bassina, niente galera per nessuno) con i loro avvocati.

Che cosa fecero i nostri in questa nuova versione aggiornata del processo? Subito un bel ricorso per Cassazione; privo di senso, con il patteggiamento il ricorso non si può fare e se si fa viene dichiarato inammissibile, ma utile per non far diventare definitiva la sentenza. Se la sentenza non è definitiva, i patteggiatori restano imputati non ancora condannati in via definitiva e questo garantisce diritti non da poco: in particolare, se avessi voluto interrogarli nel processo a carico degli altri imputati che non avevano patteggiato (che intanto era cominciato), essi avrebbero potuto rifiutare di rispondere; e così le dichiarazioni che avevano reso davanti a me nella fase delle indagini e che inguainavano i loro amici diventavano carta straccia: il Giudice non le avrebbe mai conosciute.

Voi direte: ma allora perché patteggiare, potevi mandarli a giudizio con tutti gli altri. Ma il processo, come ho detto, è lunghissimo e non si sa mai come finisce: quasi certamente con la prescrizione. E poi, più imputati ci sono, più il processo (quello nuovo, quello che racconterò adesso) è lungo. Sicché il povero Pubblico Ministero sta sempre lì ad arrovellarsi: mi conviene fare il processo e cercare di fargli avere una bella condanna, oppure mi accontento di una condanna piccola ma data subito? Mi sono accontentato.

Qualche altro imputato scelse di farsi processare con rito abbreviato dal Giudice per l'udienza preliminare (il Pubblico Ministero non si può opporre); tanto, come ho detto, anche in questo caso potevano contare su una diminuzione di un terzo di pena. Solo che non si sapeva prima la pena finale perché sarebbe stata decisa dal Giudice solo alla fine del processo. Per questo il rito abbreviato è più rischioso del patteggiamento: lì contratti prima e se non ti piace vai avanti; qui fai una scelta che non puoi revocare e quale sarà la pena lo saprai alla fine.

Comunque sia, io ho fatto del mio meglio per fargli avere una condanna adeguata e debbo dire che ci sono riuscito. Solo che tutti hanno fatto subito Appello e così, anch'essi, hanno conservato la qualità di imputato non ancora condannato e la conseguente facoltà di non rispondere alle domande che io gli avrei fatto nel corso del processo a carico di Giorgetto Sostenitore e Benedetto Dal Popolo.

### *Il processo*

Questi infatti sono stati, alla fine, gli unici due che hanno scelto di farsi processare in Tribunale. D'altra parte avevano fatto bene i loro calcoli: non solo non avevano confessato, ma addirittura avevano rifiutato di rispondere alle mie domande; e sapevano che, nel processo, io avrei avuto a disposizione solo Modestino Muratori, il contenuto delle intercettazioni e... e basta. Perché contavano sul fatto che i loro colleghi e amici si sarebbero avvalsi della facoltà di non rispondere e non avrebbero mai ripetuto in Tribunale tutto ciò che avevano raccontato a me e che dimostrava senza alcun dubbio la loro colpevolezza.

In effetti il processo è andato proprio come Giorgetto e Benedetto (in realtà la squadra di avvocati, bravi e costosissimi, che li difendeva) avevano progettato.

Modestino Muratori ha ritrattato tutto, il Giudice lo ha ammonito due o tre volte e poi ha trasmesso gli atti del processo e la trascrizione della sua testimonianza (delle sue bugie) alla Procura perché procedesse contro di lui per falsa testimonianza: non subito, quando il processo in cui stava mentendo fosse terminato, dunque dopo un anno al minimo; poi un altro paio di anni per arrivare alla prima udienza in Tribunale, un altro annetto per l'Appello, uno ancora per la Cassazione, totale quattro, cinque anni minimo per arrivare a una sentenza definitiva; e, se era un po'

fortunato, qualcosa di più e via con la prescrizione... Io, naturalmente, ho fatto di tutto perché le precedenti dichiarazioni di Modestino fossero conosciute dal Giudice (la legge mi dà il diritto di usarle per contestare le bugie); e quindi le ho lette con enfasi e rabbia più e più volte.

Ma il Giudice ha capito benissimo che Modestino mentiva; poteva non credergli e infatti non gli ha creduto, ma non poteva utilizzare le sue precedenti dichiarazioni (quelle rese davanti a me e che io gli avevo letto in aula e consegnate in copia) come prove a carico degli imputati. Insomma, le menzogne in aula potevano servire per far condannare Modestino per falsa testimonianza (quando e se) ma a nient'altro.

Alcuni degli imputati che avevano patteggiato e che avevano confessato, raccontando anche le porcherie di Giorgetto Sostenitore e Benedetto Dal Popolo sono stati un po' sfortunati: la loro sentenza è diventata definitiva, il che mi ha dato il diritto di considerarli testimoni (articolo 197 bis - un altro bis - del codice di procedura penale), anche se di una specie un po' particolare: infatti vengono scherzosamente chiamati impumoni (imputati-testimoni), debbono essere assistiti da un avvocato e le loro dichiarazioni valgono un po' meno di quelle di un testimone puro e semplice: sono necessari «riscontri individualizzanti» che è inutile spiegare cosa sono, tanto la storia è uguale a quella di Modestino Muratori: hanno detto un sacco di bugie, il Giudice ha trasmesso tutto in Procura e chi si è visto si è visto.

Gli altri imputati, quelli che avevano patteggiato ma la Cassazione non aveva dichiarato inammissibile il loro ricorso, e quelli che erano stati condannati dal Giudice per le indagini preliminari con il rito abbreviato, hanno fatto ciò che ci si aspettava da loro: si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Qui non ho nemmeno potuto leggere al Giudice i verbali di tutti gli interrogatori in cui raccontavano tante cose (vere) nei confronti di Giorgetto e Be-

nedetto perché la legge (articolo 513 del codice di procedura penale) dice che non si può. Se ne sono andati sorridendo.

Sono rimaste le intercettazioni.

Intanto, come ho detto, per quanto riguardava il reato di abuso di ufficio, non erano utilizzabili visto che, per quel reato, non avrebbero potuto essere concesse. E, per la turbativa d'asta, dopo non so quante udienze di lotta con gli avvocati su ogni frase e ogni virgola e ogni sospiro, è apparso chiaro che, senza le dichiarazioni di tutti gli altri imputati che avevano reso comprensibili tanti discorsi e permesso di dare un riscontro a quello che i due si erano detti, non arrivavo da nessuna parte. Per esempio, Giorgetto Sostenitore e Benedetto Dal Popolo avevano parlato, con prudenza e usando frasi convenzionali, di un appuntamento proprio prima che si aprissero le buste contenenti le offerte della gara; e proprio uno dei colleghi di Giorgetto aveva confermato che l'appuntamento c'era stato. Poi, al processo, aveva rifiutato di farsi interrogare. E io sono rimasto a guardarmi il pezzo di carta sul quale c'erano le dichiarazioni di quel... coimputato secondo cui i due si erano incontrati e si erano scambiati delle buste.

Così alla fine Giorgetto e Benedetto sono stati assolti; e sono andati a raccontare a tutti (non vi dico quanti giornali hanno pubblicato le dichiarazioni di Benedetto Dal Popolo) che erano stati vittime di un complotto giudiziario, di una magistratura braccio armato dell'opposizione eccetera.

Fine della storia.

In realtà c'è un'appendice perché io, per parecchio tempo, ho cercato di capire se avevo fatto bene o male a non chiedere, durante le indagini, l'incidente probatorio. L'incidente probatorio è un modo per utilizzare nel processo le dichiarazioni che gli imputati fanno nella fase delle indagini, quando sono detenuti e quindi sono, diciamo così, più

disposti a collaborare. Insomma, un po' come un ricatto: ti libero però tu prima racconti davanti a un Giudice tutto quello che mi hai detto; e lo fai alla presenza del tuo avvocato e di tutti gli altri imputati che stai mettendo nei guai; e anche dei loro avvocati. Le dichiarazioni che il Pubblico Ministero raccoglie e che può dare al Giudice nel corso del processo possono così essere utilizzate come prova.

Questo modo di procedere, come si può capire, ha pregi e difetti. Intanto fa perdere molto tempo, e la prescrizione è sempre dietro l'angolo. Poi, per funzionare, bisogna che l'imputato che deve mettere nei guai gli altri resti detenuto, se no, una volta fuori, evita di collaborare. E, siccome i termini di carcerazione preventiva sono quelli che sono, se il Pubblico Ministero arriva troppo tardi, perde il treno e l'incidente probatorio non lo fa più. Solo che farlo subito spesso non si può perché l'indagine è nel pieno e il Pubblico Ministero non può scoprire le sue carte troppo presto: ad esempio, se sono in corso intercettazioni, tutti saprebbero che sta indagando e nessuno parlerebbe più al telefono.

Insomma, io l'incidente probatorio non l'ho fatto (in realtà ne avrei dovuto fare una decina e l'indagine sarebbe durata un anno di più) e le cose sono andate come vi ho raccontato.

## Storia di un ponte e di un processo (come dovrebbe essere)

### *Un unico processo*

Adesso possiamo finalmente capire che cosa si sarebbe dovuto fare per rendere il processo a Giorgetto Sostenitore, Benedetto Dal Popolo e agli altri amici una cosa seria.

Prima di tutto dobbiamo avere un processo unico e non tre (patteggiamento, abbreviato e dibattimento). In questo modo occupiamo un solo Giudice invece di tre (in realtà, spesso, invece di cinque, perché il dibattimento si fa davanti a un Collegio di tre Giudici). Il che, in epoca di ristrettezze economiche e con la penuria di Giudici che c'è significherebbe fare più processi e dunque farli in minor tempo. Inoltre, in un processo unico, tutti vengono processati contemporaneamente e ognuno sa che la decisione del Giudice sul suo conto dipenderà molto anche dal comportamento che avrà tenuto durante il processo: è ovvio che uno che mente in maniera proterva e arrogante non può sperare di avere una pena ridotta, se sarà ritenuto colpevole; e così magari sta attento a quello che fa. Infine, in un processo unico, il Giudice può finalmente avere una visione completa dei fatti, valutare tutte le prove in un unico contesto ed emettere una sentenza che non sia debitrice del lancio della monetina; oppure, formalmente corretta ma sostanzialmente ingiusta come spesso avviene e come

sanno tutti i protagonisti del processo, imputato e avvocato per primi.

*Le prove acquisite nelle indagini dovrebbero valere anche per il processo*

Non è possibile continuare ad adottare l'assurdo principio per cui tutto quello che viene detto o fatto davanti al Pubblico Ministero nella fase delle indagini non è più utilizzabile nel processo.

Perfino il nuovo codice di procedura penale, quello cui abbiamo fatto riferimento nei capitoli precedenti, approvato nel 1988 e scopiazzato (male) dagli americani, quello che per fare un processo richiedeva quattro o cinque volte il tempo che serviva prima, consentiva di utilizzare le prove raccolte dal Pubblico Ministero. Un testimone aveva raccontato al PM che tizio aveva ucciso la moglie? Un complice aveva raccontato di aver aiutato tizio a uccidere la moglie? Quando si arrivava al processo lo si interrogava e se, come succede spesso (perché i testimoni si minacciano, si ricattano, si comprano), diceva che lui non ne sapeva niente, gli venivano lette le dichiarazioni precedenti, quelle rese al Pubblico Ministero. Gli avvocati cercavano di smontarle, il Pubblico Ministero le difendeva e il Giudice decideva: il teste o il coimputato mente ora e ha detto la verità prima; oppure ha mentito allora ma oggi dice la verità; oppure: chi lo sa quando ha mentito? E traeva le sue conclusioni: condanna o assoluzione.

Questo sistema ai politici non piaceva per niente. Perché in genere i processi che li riguardavano funzionavano così: un imprenditore corrompeva un politico; lo scoprivano e lo incriminavano, magari lo arrestavano; lui confessava di aver dato soldi al politico che veniva incriminato (ma non arrestato) a sua volta. Poi si arrivava al processo. Qui

l'imprenditore cominciava a dire che forse non era proprio vero che i soldi li aveva dati al politico, magari li aveva dati al suo autista e va a sapere se poi erano andati davvero al politico: insomma le solite storie. Allora il Pubblico Ministero tirava fuori il verbale dell'interrogatorio reso durante le indagini, dove il nostro imprenditore spiegava che proprio lui aveva dato una busta gialla con i soldi al suo amico assessore o deputato mentre erano seduti a prendere un caffè al bar, però lui aveva preso in verità un cappuccino eccetera. Il Giudice faceva due più due e condannava imprenditore e politico.

Bisognava fare qualcosa. Presto fatto: un nuovo articolo del codice in base al quale le dichiarazioni rese al Pubblico Ministero non valevano niente; e quindi, se non venivano ripetute uguali uguali al processo, erano carta straccia, e il Giudice non poteva utilizzarle come prova.

Siccome una sistema processuale come questo era ovviamente privo di senso, per qualche tempo, dopo Tangentopoli, ci fu un certo fermento tra aule giudiziarie e Parlamento: i Giudici sollevavano questione di illegittimità costituzionale, sostenendo che norme come queste erano incostituzionali; la Corte Costituzionale gli dava ragione e le cancellava; il Parlamento allora emanava nuove leggi che prevedevano le stesse cose che la Corte Costituzionale aveva detto essere incostituzionali; i Giudici sollevavano nuove eccezioni di incostituzionalità e via così.

A questo punto i nostri politici hanno avuto un colpo di genio (quello che, sciaguratamente, stanno avendo anche adesso, a circa dieci anni di distanza). Se non riusciamo a fare quello che vogliamo perché la Costituzione ce lo impedisce, beh, che problema c'è? Cambiamo la Costituzione nella parte in cui reca i principi che non ci permettono di fare quello che vogliamo. E poi facciamo quello che vogliamo. Insomma: se la Costituzione dice che è irragionevole non considerare prova valida nel processo quello che è

stato acquisito come prova nella fase delle indagini dal Pubblico Ministero, cambiamo la Costituzione e facciamo dire una cosa diversa.

E così, nel 1999 (maggioranza in Parlamento di centro-sinistra), hanno stravolto l'articolo 111 della Costituzione andando contro quello che, fino ad allora, la Corte Costituzionale aveva detto. Hanno avuto anche il coraggio di definirlo «giusto processo» (ah la propaganda!); non sapevo in trent'anni di lavoro di aver fatto solo processi ingiusti. E poi hanno modificato di nuovo il codice di procedura penale, facendogli dire che tutto quanto fatto dal Pubblico Ministero non poteva essere utilizzato nel processo. Tanto, a questo punto, la Corte Costituzionale non avrebbe più potuto dire che si trattava di norme prive di senso (le sentenze della Corte Costituzionale dicevano proprio così: si trattava di norme che contrastavano con il principio di ragionevolezza) e quindi in contrasto con la Costituzione. Per forza, gliela avevano cambiata sotto il naso.

Da allora Benedetto Dal Popolo, Giorgetto Sostenitore e tutti i loro amici hanno dormito sonni molto più tranquilli. E i cittadini si sono trovati un processo penale smontato.

Sicché, se vogliamo un processo che funzioni in maniera giusta e ragionevole, dobbiamo tornare a un processo in cui il Giudice possa valutare completamente tutte le prove, quelle raccolte dal Pubblico Ministero e quelle raccolte dalla difesa.

### *Un sistema truccato*

E poi, soprattutto, bisogna che i falsi testimoni vengano puniti come si deve. I processi si fanno con i testimoni; e questi, spesso, sono in rapporto di amicizia con gli imputati; oppure sono comprati dagli imputati; oppure sono ricattati dagli imputati. Non si può fare un processo affidandosi

alla buona volontà dei cittadini; bisogna mettere in conto che, nella grande maggioranza dei casi, questi non hanno nessuna voglia di avere grane o hanno interesse, per una ragione o per un'altra, a favorire gli imputati. Insomma la falsa testimonianza è un reato grave e non si può fare finta di punirlo (la pena sarebbe pure elevata, da due a sette anni) anzi, nei fatti, garantire l'impunità al falso testimone.

E qui fa capolino la riforma più impossibile di tutte: non è giusto che l'imputato possa mentire impunemente, come è previsto dal nostro codice di procedura penale. Può rifiutarsi di rendere dichiarazioni, può rifiutarsi di rispondere alle domande, può stare zitto insomma. Il principio che nessuno può essere obbligato a deporre contro se stesso vale da noi come in qualsiasi altro Paese civile.

Ma, se decide di parlare, se decide di portare la sua testimonianza nel processo, allora deve dire la verità. Non c'è una ragione al mondo perché la legge tuteli le sue menzogne. Mentire non ha nulla a che fare con il diritto alla difesa: si ha il diritto di contestare le prove dell'accusa, di cercare prove per difendersi; ma non si ha il diritto di introdurre nel processo prove false. E la menzogna dell'imputato è una prova falsa; non è giusto che il Giudice debba tener conto di questa prova e, se non ve ne sono altre che ne dimostrino la falsità, porla a fondamento di una sentenza di assoluzione.

Quello che bisogna capire è che il processo penale serve per accertare la verità. Con tutte le garanzie possibili per l'imputato, che deve essere processato con giustizia e imparzialità; e che ha il diritto di partecipare al processo utilizzando ogni mezzo per controllare che esso si svolga appunto in questo modo, giusto e imparziale; e che non può essere obbligato a partecipare alla raccolta delle prove a suo carico: da qui il suo diritto di non rendere dichiarazioni. Ma il fine del processo penale resta una sentenza giusta, non solo una sentenza che rispetti le regole; il fine del pro-



cesso penale è stabilire se esiste un reato e se chi è stato accusato di averlo commesso è colpevole. L'interesse della collettività è che questo fine venga raggiunto, che i reati vengano accertati e che i colpevoli vengano puniti. E dunque non ha alcun senso costruire un sistema in base al quale la decisione del Giudice può essere legittimamente adottata in base a prove false, che impediscono di accertare i fatti o le responsabilità. Tutti pensano che è ingiusto condannare un imputato sulla base di prove false, predisposte dal Pubblico Ministero; e allora perché si accetta che egli possa essere assolto sulla base delle sue menzogne, in genere concordate con il difensore? Il processo penale non è una rappresentazione formale, un balletto di cui è importante riprodurre i passi precostituiti, la cui conclusione concreta è alla fine irrilevante. Il processo penale è il modo con cui una collettività regola i rapporti tra i cittadini. E davvero vogliamo accettare che questi rapporti vengano regolati con un sistema truccato?

Questa è veramente la riforma più impossibile di tutte. Non c'è avvocato o politico che l'accetterebbe; ancora di più, non c'è avvocato o politico che accetterebbe di cominciare a discuterne. Eppure non è una folle idea nata per caso nella testa di un vecchio Pubblico Ministero, è l'istituto fondante di tutto il processo penale anglosassone, quello che noi abbiamo adottato (non è vero niente, ne abbiamo costruito una copia sbagliata, personalizzata, scimmiettata, adattata alle esigenze della avvocatura e della classe politica). Negli Stati Uniti il difensore dell'imputato è sempre di fronte alla scelta: lo faccio deporre o no il mio cliente? Perché sa che, se depone, può dare la sua versione dei fatti e magari convincere la giuria (o il Giudice, dove c'è); ma, se i Giudici capiscono che sta mentendo, poco importa che lo assolvano dal reato per cui lo stanno processando: perché lo stangano come si conviene per falsa testimonianza e dall'aula lo mandano dritto in galera.

Così con il nostro bel sistema accusatorio (si chiama così il nuovo sistema che ha portato ad assolvere Giorgetto Sostenitore e Benedetto Dal Popolo che invece, come abbiamo visto, con il vecchio sistema, quello inquisitorio, erano stati condannati e avevano risarcito il danno), mutuato dal sistema anglosassone, ben più democratico e rispettoso dei diritti dei cittadini, l'imputato che mente viene guardato con rassegnazione dal Pubblico Ministero, con fastidio dal Giudice e con soddisfazione dall'avvocato difensore. E non solo non gli succede nulla, magari viene pure assolto.

Ma le riforme impossibili non sono finite; solo che le altre di cui voglio parlare sono quelle che si renderebbero necessarie se la classe politica attuale, così sollecitata in materia di giustizia, riuscirà a tradurre in realtà alcuni mirabolanti (dissennati) progetti. E dunque, per portarci avanti con il lavoro, ne parlerò nella prossima parte.

Repubblica, ripeté quanto centinaia di persone avevano già detto e in decine di migliaia di pagine era stato scritto. Per ore e ore, in udienze al limite del delirio, si sentì una voce roca e metallica che diceva più o meno: «Non-mi-ri-cordobe-ne quantoaccadu-to-in-quel-giornodi-febbrario-ero-mo-lto-spaventato-ed-è-pas-sa-to-ta-nto-tem-po». Sei, sette ore al giorno. Con questo monotono mono-ono nelle orecchie. Quando uno arrivava a casa alle otto di sera, diceva ai familiari «co-sa-c'è-di-buo-no-per-ce-na?».

Ci vuole tanto? Ci vuole tanto a togliere di mezzo una norma così irrealista, irrazionale, assurda? Ci vuole tanto a fare sì che il lavoro di ore, di uomini e donne, non sia annullato, non sia collocato in una regione del non-senso, ma sia analizzato, studiato, letto, da altri uomini e donne che, sul lavoro di quelli che c'erano prima, si fanno precise convinzioni e possono arrivare a un sereno giudizio?

No, non ci vuole tanto. Basta volerlo. Basta cambiare quattro righe in un codice.

Basta dire che se cambiano uno o due o tre Giudici, tutta l'attività dibattimentale da questi compiuta viene, tutta, salvata e ritenuta valida al fine di giudizio. Come è logico e naturale, umano e razionale, che sia.

Senza necessariamente ricorrere a un omino che, puntando un dito verso un punto lontano del cielo, ci venga a dire «te-le-fo-no-ca-sa...».

## Le colpe dei magistrati

### *Se la giustizia non funziona...*

La giustizia va dunque male, anzi malissimo. Lo dicono tutti, anche questo libro lo dice.

È certo che occorrono riforme radicali, e qui, sul tipo di riforme, i pareri sono discordi. Ci sono quelli interessati a far funzionare meglio il processo: come fare per renderlo più veloce, più razionale, più economico, con maggiori probabilità di produrre sentenze giuste, conformi alla realtà dei fatti. E c'è chi è interessato a sottrarsi ai processi, quelli eventualmente già pendenti a suo carico, e quelli che, magari, potrebbero saltar fuori domani. Questi ultimi cercano di immaginare come fare per controllare la magistratura, per impedire ai magistrati di accertare i reati che hanno commesso o che hanno intenzione di commettere o che non potranno non commettere perché tanto questo è il sistema. Alla fine cercano di immaginare come fare a non far funzionare il processo, quantomeno nei loro confronti.

Di questa categoria di persone non si può che pensare tutto il male possibile e non fidarsi mai. Però far finta di non vedere che davvero qualche volta i problemi non nascono solo da leggi sbagliate o, peggio, pensate per garantire l'impunità alla classe politica; e che nascono anche da

comportamenti sbagliati (in buona o in mala fede) dei magistrati. Ecco questo proprio non si può. È un fatto di coerenza e, alla fine, di credibilità. Così qui cerco di occuparmi dei problemi che dipendono dai magistrati stessi.

### *Anche io ho fatto il testimone*

A molti è capitato di essere stato preso nell'ingranaggio. C'è stato un incidente stradale e tu hai dato nome, indirizzo e numero di telefono, ti è sembrata la cosa giusta da fare. Ti hanno rubato la macchina e sei andato a fare denuncia. Sei stato componente del collegio sindacale di una società e l'amministratore delegato voleva farti approvare un bilancio pieno di falsità, ma tu non ci sei stato e poi la Guardia di Finanza lo ha scoperto. Il tuo amico ti ha indicato come testimone per dire che sua moglie ha una relazione con un altro uomo e che è giusto che lui non le dia un euro. Insomma ti chiamano a testimoniare e ti tocca andare.

Io so quello che succede in questi casi perché ho fatto il Pubblico Ministero tutta la vita e di udienze ne ho viste centinaia.

Tanto per cominciare ti chiamano per le 9 di un certo giorno. Tu pensi: ma guarda che bravi, cominciano presto! Beh, certe volte sì e certe volte no. Perché qualche Giudice o qualche Pubblico Ministero che proprio non riesce a svegliarsi la mattina ogni tanto lo trovi. Mi ricordo che ce ne era una (una Giudice) che era molto brava, e anche carina assai. Solo che non arrivava mai prima delle 10. Il presidente della sezione non era un tipo tanto autoritario, gli altri colleghi si adeguavano perché o arrivavano tardi pure loro o, mentre aspettavano, si mettevano a scrivere sentenze e quindi occupavano bene il loro tempo. L'unico che reagiva ero io che ero assegnato a quella sezione, che sono un maledetto compulsivo (per me un ritardo di cinque minuti è una scia-

gura) e che, inoltre, una volta che ero lì ad aspettare, non avevo proprio niente altro da fare perché i miei fascicoli erano tutti in ufficio. Finì che, un bel giorno, io feci mettere a verbale che, alle 10,10, questa collega non era ancora arrivata e me ne andai. Siccome l'udienza senza Pubblico Ministero non si può fare, successe un putiferio, anche perché, quando la nostra arrivò, io ero andato in carcere a interrogare e non potevo più tornare. Insomma, da quel giorno, la collega cominciò ad arrivare verso le 9,30, mai più tardi.

Ho detto che ero l'unico che reagiva ma non è vero. I testimoni erano più arrabbiati di me. E non solo quelli del primo processo. Perché, tenetevi forte, tutti, ma proprio tutti i testimoni sono citati per le ore 9. Poi cominciano a essere interrogati, e, naturalmente, ce n'è qualcuno che «passa» alle 13, qualcuno che «passa» alle 16 e qualcuno che non passa affatto.

Anche a me è capitato di fare il testimone.

Sono stato citato, insieme con due colleghi, per un processo che si teneva in un'altra città, a mezzogiorno. Già una bella manifestazione di riguardo per un collega, lo dico senza ironia: teneva conto del fatto che dovevamo prendere un aereo la mattina presto e che quindi prima di mezzogiorno proprio non potevamo arrivare, a meno di non partire la sera prima, ma questo nemmeno il Giudice di quella città lo aveva preteso. Alle 12 tutti in corridoio, su panche sporche e scomode e anche un po' rotte (qualcuna). Alle 15 il Giudice sospende per un'ora. Giusto, dobbiamo tutti mangiare e fare pipì. E lui è lì dalle 9 (è un Giudice assai bravo e coscienzioso). Alle 16 si riprende. Alle 18,30 ci chiamano, tutti e tre, e ci dicono che quel giorno non ce la fanno a sentirci (ma va?) e rinviando di là a quattro mesi per le 10,30. Allora dico sarcasticamente (almeno spero che fosse evidente): «E quel giorno quanti altri processi ci sono?». Tranquillissimo, il collega mi risponde: «Solo due, ma uno è piuttosto semplice».

*L'organizzazione dell'udienza*

Che cosa si deve pensare di un professionista che saprà tutto di diritto ma che è incapace di organizzare la sua udienza? Che cosa si deve pensare di uno che autorizza il viaggio aereo per tre testimoni, che quindi faranno pagare allo Stato i soldi del relativo biglietto, che li fa aspettare otto ore in corridoio e, alla fine della giornata, gli dice che l'udienza è finita e che li sentirà un'altra volta? Che cosa si deve pensare di questo Giudice che, dopo aver fatto una... stupidaggine del genere, rinvia a un'altra udienza che è già per metà piena per cui, quasi certamente, non ce la farà a sentirci tutti e tre? Beh, io ho pensato malissimo.

Ma, tornando agli altri testimoni, quelli citati tutti e sempre alle 9, la causa di questa apparentemente idiota iniziativa non sta sempre nell'indifferenza per i cittadini e nel disinteresse per i più elementari principi organizzativi di ogni attività lavorativa. No, viene offerta una giustificazione logica (logica?). «Siccome – ti dicono – spesso il processo non si fa perché l'imputato è malato, l'avvocato ha un altro processo e ti chiede di chiamare il suo nel pomeriggio, il decreto di citazione è nullo. Se io ho citato i testi del prossimo processo, che invece si può fare, alle 10 o alle 11, che faccio fino ad allora? Se invece li ho citati tutti alle 9, loro stanno tutti lì a disposizione e io chiamo i processi che si possono fare e mi porto avanti con il lavoro.»

Non è mica sbagliato, apparentemente. Solo che è proprio l'argomentazione centrale che è un po' finta, un po' ipocrita, un po' infondata. Come «che faccio»? Ti togli la tua bella toga, torni in ufficio, studi quei duecento o trecento fascicoli che hai sul tavolo, scrivi una di quelle duecento o trecento sentenze che devi scrivere, organizzi con la tua cancelleria una di quelle duecento o trecento cose che ti capitano tutti i giorni tra capo e collo. Non c'è Giu-

dice o Pubblico Ministero che non abbia un magazzino intero di cose da fare.

*Mancanza di rispetto per il cittadino*

La cosa è tanto più grave perché non capita quasi mai che il povero testimone, quando finalmente arriva il suo turno e lo fanno sedere sulla sedia posta davanti al Giudice e di spalle agli avvocati e al Pubblico Ministero (che però sono quelli che fanno le domande, così a lui viene sempre un po' di torcicollo), venga effettivamente sentito. Perché c'è sempre l'imputato malato, l'avvocato impegnato, il collegio incompleto, perché uno dei Giudici ha un corso o è malato o si è sposato. Altrimenti c'è lo sciopero dei cancellieri o degli avvocati (un paio di volte in cinquant'anni anche dei magistrati). Oppure c'è la nullità, questa parola dolce e terribile, che gli avvocati fanno rotolare sulla lingua con voluttà e che i Pubblici Ministeri sputano insieme a un pezzetto di fegato. La nullità: tutto sbagliato, tutto da rifare (manco Bartali lo diceva così spesso), il processo torna indietro, in Appello, in Tribunale, al GIP, al PM. E allora si rifà quello che è stato sbagliato e si ricomincia, e, alla prossima udienza, quando quella notifica sarà stata fatta bene, quella persona sarà stata identificata correttamente, quel documento sarà stato acquisito in originale, quell'altro sarà stato tradotto, ecco allora il testimone dovrà comparire di nuovo. E speriamo che non ci sia qualche altro problema...

Al testimone, naturalmente, della nullità non importa nulla. Lui è lì, è arrivato da Canicattini di sotto, ha speso pure dei soldi per dormire perché gli hanno detto di essere lì alle 9, non un minuto più tardi e, se non si fosse presentato, lo avremmo fatto accompagnare dalla forza pubblica. Però si sente dire che deve tornare, quando? Spesso non

glielo diciamo: a nuovo ruolo, un giorno o l'altro. E guarda che se non vieni ti facciamo accompagnare dai Carabinieri.

Ora, è ovvio che queste cose capitano, e che non è colpa dei Giudici, e nemmeno degli avvocati: se la nullità c'è, ci mancherebbe altro che il difensore non la rilevi, lui sta lì per fare gli interessi del suo cliente. E anche se non c'è, ma sembra che ci sia, va rilevata lo stesso, se il Giudice ci crede, fatti suoi. Ma almeno diciamolo subito ai testimoni, così loro si organizzano e noi risparmiamo le notifiche.

Ma, cosa ancora più importante, in certi casi diciamoglielo prima che siano partiti per presentarsi a questa udienza. In fondo che ci sarà lo sciopero o che c'è una nullità o che in udienza è arrivato un processo con detenuti, che ha la precedenza sugli altri, tutto questo lo sappiamo già da qualche giorno, magari anche solo dal giorno prima, ma lo sappiamo. E potremmo telefonare ai testimoni, avvertendoli con un telegramma, un fax, un sms, un carabiniere che gli dica di non venire (ah già, ma i Carabinieri non si può). Invece no. Nessuno gli dice niente. Poi quel giorno fatidico, a una certa ora, magari alle 12, tutti i testimoni chiamati dentro l'aula e un presidente o un Pubblico Ministero, con aria anche un po' scocciato (lui è scocciato, è anche in imbarazzo ed è per questo che è aggressivo, ma dovrebbe almeno essere gentile), dice: «Il processo è rinviato, vi richiameremo. Andate pure».

Secondo voi quanto ha giovato una cosa del genere alla stima e alla credibilità della magistratura?

## Un PM per caso

*Al processo dovrebbe andare il PM che ha fatto le indagini. Ma...*

Ho cominciato a occuparmene nel 1988. Ho scritto progetti, circolari, ordini di servizio; ho fatto convegni; ho parlato con Ministri e sottosegretari; ho costruito procedure informatiche; ho litigato con tutti; ho pregato, adulato tutti. Non ci sono riuscito. È stato il più grande fallimento (e sì che ce ne sono stati tanti) di tutta la mia vita professionale.

Di cosa sto parlando? E perché il 1988?

Sto parlando della presenza all'udienza del Pubblico Ministero che ha fatto le indagini. Il 1988 è l'anno in cui è cambiato il codice di procedura penale: e questa presenza in udienza è diventata essenziale.

Andiamo per ordine.

Dopo le indagini c'è (forse, se l'imputato viene rinviato a giudizio) il processo, come abbiamo già avuto modo di descrivere.

Quindi sappiamo che il Pubblico Ministero che ha fatto le indagini conosce bene il processo, in fondo quel fascicolo (magari quei trenta faldoni) lo ha riempito lui. E anche gli avvocati, quelli che hanno assistito gli imputati nella fase delle indagini, anche loro lo conoscono bene, l'hanno

visto crescere, se lo sono portato a casa (in copia) pezzetto per pezzetto e se lo sono pettinato come si deve.

Il Giudice no, lui non sa niente; deve capire quello che è successo in base a quello che gli succede davanti: i testimoni e gli imputati che raccontano e mentono, i consulenti che raccontano come e perché. E il tutto non è nemmeno gestito da lui ma dal Pubblico Ministero e dall'avvocato, che sanno tutto e che stanno lì a interrompersi e a contestare e a precisare e a far verbalizzare. «Mi perdoni signor Giudice il teste ha sospirato prima di dire che il mio assistito... Segno evidente che in realtà...» «No, avvocato, non cerchi di suggestionare il Tribunale...» «Il Tribunale non si fa suggestionare da nessuno, e lei risponda e non sospiri...»

Insomma, il processo penale a mezzo tra la farsa e la gabbia dei matti.

Chiunque capisce che, in una situazione come questa, è assolutamente necessario che almeno qualcun altro, oltre all'avvocato difensore, sappia di cosa si sta trattando, conosca il processo, sia in grado di elaborare una gestione organizzata dell'esposizione dei fatti in modo che i Giudici possano provare a capire qualcosa. E, soprattutto, possa opporsi alle manovre difensive che mirano, nell'ordine, a far capire al Tribunale cose diverse da quelle che ci sono nel processo e, se proprio questo non è possibile, almeno a fargli capire poco o niente. Questo qualcun altro è il Pubblico Ministero che ha condotto le indagini. Lui, solo lui, può stare in udienza; lui, solo lui, può confrontarsi con l'accusa; lui, solo lui, può raccontare al Tribunale (e cercare di provarlo) quello che è successo.

*... ci va chi capita*

Quindi in udienza, a sostenere l'accusa, ci deve andare il Pubblico Ministero che ha condotto le indagini.

Una banalità direte voi. Beh, sappiate che non c'è Tribunale in Italia in cui ciò avvenga. In udienza ci va il Pubblico Ministero che capita.

Come mai?

Il punto è che i magistrati in genere e i PM in particolare provano un'avversione particolare per l'organizzazione. Ai Giudici non gli va giù che gli venga detto di coordinare il loro lavoro con un altro collega; fissare un processo non quando fa comodo a loro ma quando il Pubblico Ministero è libero da altri impegni gli sembra una cosa che non sta in piedi, un «tener conto dei comodi del Pubblico Ministero che non mi compete». E, d'altra parte, ai Pubblici Ministeri comunicare ai Giudici (si capisce con un buon anticipo) i giorni in cui si terranno liberi da impegni in modo che questi possano fissare i loro processi gli dà proprio fastidio: «E se devo andare in ferie? E se ho un altro impegno?».

Così l'organizzazione dell'udienza penale funziona più o meno e dovunque (con poche varianti) in questo modo: all'inizio di ogni mese un Procuratore aggiunto (un povero cristo che fa il vicecapo e se la prendono tutti con lui) prepara il «calendario». Cioè ripartisce i servizi della Procura fra tutti i Sostituti Procuratori (cioè i Pubblici Ministeri): tanti turni arrestati a te, tanti a quell'altro; tanti turni «a piede libero» (formula curiosa, indica le denunce, i rapporti, le querele a carico di gente non detenuta) a te, tanti a quell'altro; tanti turni interdizione a te, tanti a quell'altro; e via così. In particolare, tante udienze a te, tante a quell'altro.

Insomma ogni sostituto ha i suoi servizi, più o meno in numero uguale a quelli dei suoi colleghi (ogni tanto c'è il privilegiato, ma insomma questa è una triste storia, comune, credo, a tutti gli ambienti lavorativi). Tra questi servizi ci sono le udienze: il sostituto deve andare a fare il Pubblico Ministero in Tribunale e chiedere la condanna o l'asso-

luzione di quelli che sono processati. E come diavolo fa, visto che, nel 99 per cento dei casi di quei processi lui non sa... niente? Si arrangia.

*Perché il PM non vuole andare in udienza*

Naturalmente questa cosa non è divertente per niente. Anche i Pubblici Ministeri un po' di decoro vorrebbero conservarlo: andare in udienza a spiegare al Giudice come si sono svolte le cose in un processo di cui non sanno niente; chiedere la condanna di uno che magari, a studiare bene le carte, sarebbe da assolvere è cosa che dà veramente fastidio. Tanto più che l'avvocato, invece, del processo sa tutto, e farsi sarcasticamente (ma correttamente, ci mancherebbe) dileggiare dagli avvocati dà ancora più fastidio. Così, fanno di tutto per evitare di trovarsi dietro quel carrellino (come negli aeroporti, solo che è un po' più brutto e sgangherato) pieno di faldoni di cui non sanno nulla. E allora capita che la segretaria del sostituto telefoni al Procuratore aggiunto (sempre il povero cristo di cui sopra) e gli spieghi che è stato arrestato Tizio e che il sostituto che doveva andare in udienza non ci può andare perché invece deve andare subito a interrogarlo; oppure sempre la segretaria spiega che il sostituto è dovuto andare urgentemente in un'altra sezione per altra udienza già programmata; oppure... Insomma, la casistica è varia.

A questo punto scatta la caccia al sostituto del sostituto, cioè a quello che viene «comandato» di *corvée*: vai tu al posto del tuo collega che non può. Quanto è contento questo sostituto del sostituto potete immaginarvelo. E in effetti, quando mi occupavo io di questi problemi, succedeva una cosa curiosa. Come ho detto, l'udienza deve cominciare alle 9 e, per cominciare, ci deve essere il Pubblico Ministero. Quando quello che doveva esserci non c'è se ne deve trova-

re un altro, e in fretta, perché tutti stanno lì ad aspettare. Quindi ricerca affannosa e ordini perentori. Così, che cosa facevano i sostituti non impegnati in udienza e sui quali gravava il rischio di essere pinzati per la sostituzione dei colleghi impediti? Arrivavano in ufficio alle 10. In questo modo, per quell'ora, la caccia al sostituto del sostituto era finita per forza, qualche disgraziato ormai era stato pinzato. Lavoravano per carità: andavano in carcere, stavano a casa a scrivere appelli, ma, salvo casi di forza maggiore o sante ingenuità, in ufficio arrivavano alle 10.

A me tutto questo è sempre sembrato assurdo, e ho cercato di porvi rimedio. Ho parlato con Giudici, Presidenti, Pubblici Ministeri, Procuratori. Nessuno mi ha dato torto ma nessuno è stato disposto a collaborare alla semplice programmazione che proponevo. Giudice: fisserò il tuo processo (quello del Pubblico Ministero che ha svolto le indagini) in un giorno (a mia scelta) tra quelli in cui tu non sei impegnato. Pubblico ministero: ti comunicherò con congruo anticipo tutti i miei impegni in modo che tu possa fissare il mio processo in un giorno in cui io possa essere presente all'udienza. Organizzazione che più elementare non si può. Eppure...

I Giudici hanno continuato a fissare i processi quando gli pareva e i Pubblici Ministeri hanno continuato ad andare in udienza senza sapere che processi ci sarebbero stati. I più diligenti cercano di informarsi per tempo, vanno a recuperare i fascicoli (che giacciono nelle segreterie dei colleghi) e provano a studiarli. Solo che leggere le carte non è come aver fatto l'indagine, tante cose ti sfuggono, e poi studiare un fascicolo di un paio di centinaia di pagine richiede tempo e tu hai i tuoi arrestati, i tuoi interrogatori, i tuoi appelli... tutto che ti scade. Certe volte trovi cinque, dieci faldoni da leggere. Allora vai dal collega che ha fatto quel processo e gli proponi lo «scambio»: parola magica: «Vai tu in udienza, c'è quel processo a carico di Tizio, ti ri-

cordi?». «Si va bene, ci vado (ah come respiro!)... ma tu mi rendi l'udienza il 2 maggio» (c'è il ponte...). Sempre meglio che sentirsi dire «lo farei ma ho da finire l'Appello che mi scade», oppure, «debbo interrogare Caio che se no esce» (perché sta in galera e i termini di scarcerazione sono lì lì per scadere) e via così.

Ma è tanto difficile capire che se il Pubblico Ministero che ha fatto l'indagine non è in udienza a gestire il «suo» processo, il lavoro del Giudice non solo è più difficile e faticoso ma è anche meno produttivo perché rischia di concludersi con una sentenza sbagliata? È tanto difficile accettare che ognuno ha il suo ruolo ma che tutti sono indispensabili (compresi gli avvocati) per arrivare a una sentenza che sia il più possibile vicina al giusto?

### *Un programma informatico mai usato*

Con l'aiuto di una celebre società (ero riuscito pure a trovare un po' di soldi nelle casse del Ministero), sono arrivato a costruire un programma informatico che permetteva a tutti, Giudici e Pubblici Ministeri, di vedere sul monitor del loro elaboratore, nella stanza o sulla cattedra dell'aula di udienza, le loro rispettive agende. Bastava trovare un giorno che andasse bene per il Tribunale e per il Pubblico Ministero e (secondo quanto prevede la legge) per gli avvocati. Poi si inseriva il nuovo processo (o il rinvio, i processi si rinviavano sempre), da quel momento tutti sapevano che il giorno tale all'ora tale si sarebbe tenuta udienza. E un altro Giudice, che avesse dovuto fissare anche lui un processo con quel Pubblico Ministero, lo avrebbe saputo e quindi lo avrebbe fissato in un'altra data.

Quel programma è ancora lì. Nessuno lo usa. Ogni Pubblico Ministero ha la sua brava agenda di carta su cui scrive i suoi impegni (che a quel punto conosce solo lui); ogni

Giudice ha il suo bravo ruolo di carta su cui inserisce i processi che intende fare nei giorni che gli pare, e che notifica al Pubblico Ministero il quale magari nemmeno se li annota, tanto al 99 per cento, non ci andrà lui a quell'udienza, ci andrà il collega che il «calendario» ha previsto debba andarci in quel giorno, in quella sezione. Ma quel collega lì, del processo che si tratterà non sa niente! Non importa! Ma anche io non so niente del processo che si tratterà nell'udienza dove il «calendario» manda me, non fa niente lo stesso. Arrangiamoci.

Mi è capitato di essere valutato dal Consiglio Superiore della Magistratura per un posto di Procuratore Capo in una grande città. Certe volte, prima di decidere, il CSM ti manda a chiamare e ti fa un'«audizione»: sarebbe un colloquio per capire se sei all'altezza di ricoprire quel posto.

Va detto che quasi sempre il posto è già stato assegnato in base alle consuete logiche clientelari del CSM (il candidato della corrente che ha più voti è sempre il più bravo).

Comunque sia, io raccontai, tra le altre cose, di questa mia iniziativa per rendere possibile, anzi necessaria, la presenza in udienza del Pubblico Ministero che aveva fatto le indagini. Nemmeno mi venne in mente che non l'avrebbero apprezzata, erano tutti magistrati e avvocati e sapevano benissimo come stavano le cose. Sapete che cosa mi disse il Presidente della Commissione che mi «audiva»? «Ma in tutta Italia si fa così, in udienza ci va un Pubblico Ministero qualsiasi, tanto sono tutti fungibili» (che vuol dire che uno vale l'altro).

Io ho capito subito che Procuratore di quella città non sarei diventato. E ho capito anche che il processo penale è quello che è per via delle leggi stupide, delle leggi *ad personam*, della carenza di uomini e mezzi, ma anche, e in chissà quale percentuale, per via della incapacità organizzativa dei magistrati e dei dirigenti degli uffici.



*spensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni...*

*«I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.*

*«Il Pubblico Ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario» (art. 107).*

Il che vuol dire che Giudici e Pubblici Ministeri sono magistrati, tutti e due; che i magistrati non si differenziano tra loro se non per il lavoro che fanno (per esempio uno fa il Giudice per le indagini preliminari e l'altro il Giudice di Cassazione; uno fa il Giudice di Tribunale e l'altro, appunto, il Pubblico Ministero); che in particolare il Pubblico Ministero (i Padri Costituenti conoscevano bene le tentazioni della politica, non per niente avevano vissuto e lottato sotto il fascismo) gode delle stesse garanzie (autonomia, indipendenza, inamovibilità, sottoposizione al controllo solo del Consiglio Superiore della Magistratura) di cui godono i Giudici.

Insomma, dice la nostra Costituzione: Giudici e Pubblici Ministeri fanno un lavoro diverso; ma sono e restano magistrati con gli stessi doveri e le stesse garanzie.

Perché questo è tanto importante?

Perché un magistrato che non sia autonomo e indipendente è un controsenso. Il suo lavoro consiste nell'attribuire torti e ragioni, nel condannare o nell'assolvere. Ed è ovvio che, per fare questo, non deve, come si dice, guardare in faccia nessuno; altrimenti non ci sarebbe giustizia e sarebbe in vigore la legge del più forte, del più potente, del più ricco: quello che è in grado di spaventare, favorire, comprare il magistrato che, a quel punto, darebbe ragione non a chi ce l'ha ma a chi lo ha comprato o spaventato; oppure assolverebbe il potente e condannerebbe il poveraccio. Insomma una giustizia finta, al servizio del forte contro il debole (tutto questo l'ho già scritto nella prima parte ma è il punto principale di ogni discorso sulla giustizia e bisogna ricordarselo bene).

Si capisce bene che tutto questo vale anche, ma soprattutto, per il Pubblico Ministero. Perché, nel processo penale, Giudici assolutamente autonomi e indipendenti, non condizionabili e incorruttibili sono inutili se il Pubblico Ministero non gli fa arrivare processi da giudicare. Se, per esempio, il Pubblico Ministero, non imparziale, non indipendente, non autonomo, decide di non fare un'indagine contro il potente di turno; o se il potente di turno lo spaventa o gli ordina (è questo il punto) di non fare una certa indagine, è del tutto inutile avere un Giudice perfetto: tanto quel processo questo Giudice perfetto non lo farà mai perché non gli arriverà mai. Ecco perché il problema, per la nostra classe politica, non è quello di controllare tutta la magistratura; le è sufficiente controllare il Pubblico Ministero.

*Quante «carriere» si dovrebbero separare?*

Se questo Pubblico Ministero continua a far parte della magistratura e a godere delle garanzie che prevede la Costituzione, è ovvio che non è possibile controllarlo. E quindi ecco la «separazione delle carriere».

Che, secondo i *mâtres à penser* che si esercitano sul tema, significa un sistema processuale in cui accusa e difesa siano parti che operano su un piano di parità; uno accusa l'imputato e l'altro lo difende; uno raccoglie le prove che provano la colpevolezza e l'altro quelle che provano l'innocenza; e tutti e due smontano le prove dell'altro come meglio possono. Sopra di loro sta il Giudice «terzo e imparziale» che deve stabilire chi tra i due ha torto o ragione. Ne consegue, secondo questa tesi, che, anche se l'accusa è sostenuta da un magistrato, il Pubblico Ministero, questo deve essere diverso, appunto «separato», dal suo collega che fa il Giudice; e, per ottenere questo obiettivo, l'unica soluzione è quella di prevedere per i magistrati due carriere.

re separate: quella del Giudice e quello del Pubblico Ministero, e nessuno deve poter passare da un ruolo all'altro.

Perché questa necessaria parità tra Pubblico Ministero e avvocato è solo una foglia di fico: non serve affatto a garantire gli imputati (e meno che meno a velocizzare e razionalizzare il processo); il vero scopo di tutto ciò è quello detto più sopra: il controllo del Pubblico Ministero da parte della politica. Se così non fosse, basterebbe riflettere su un fatto semplice semplice: com'è che nessuno si preoccupa di separare le carriere tra Giudici di Tribunale e Giudici di Corte d'Appello? E tra Giudici di Corte d'Appello e Giudici di Cassazione? Eppure anche il Giudice di secondo grado (o di legittimità) deve essere terzo e imparziale rispetto al collega che ha emesso la sentenza sottoposta al suo giudizio. Se l'appartenenza a un'unica «carriera» inquina il Giudice rispetto al suo «collega Pubblico Ministero», perché questo stesso inquinamento non dovrebbe esserci quando terzietà e imparzialità, insomma indipendenza di giudizio, sono richieste a un Giudice nei confronti di un altro Giudice?

Insomma, se il problema è che Giudici e Pubblici Ministeri frequentano gli stessi bar e prendono gli stessi ascensori e magari intrecciano relazioni sentimentali tra loro (ma di relazioni sentimentali ce ne sono anche tra magistrati e avvocati e, in questi casi come negli altri, il CSM interviene se i componenti della coppia si occupano entrambi di processi penali; oppure entrambi di processi civili); se il problema è che spesso sono amici (ma anche nemici acerrimi) perché hanno lavorato pochi o tanti anni insieme in uno stesso ufficio, in una stessa sezione ecc. e quindi si conoscono e si rispettano (ma ciò vale di nuovo per tantissimi avvocati, amici stimati di Giudici e Pubblici Ministeri), allora la separazione di bar e ascensori, e anche di palazzi e alla fine di «carriere», dovrebbe riguardare tutti i magistrati che debbono decidere su provvedimenti emessi

da loro colleghi. Quindi tante «carriere separate»: i Giudici di Tribunale, quelli di Corte d'Appello, quelli di Cassazione; e poi i Giudici per le indagini preliminari; e poi quelli del Tribunale della Libertà. Ascensori separati per tutti. Naturalmente nemmeno i nostri Soloni hanno mai pensato a una bestialità come questa.

### *PM trasformato in avvocato dell'accusa*

Alla fine è evidente che l'obiettivo è quello di trasformare il Pubblico Ministero: da magistrato autonomo e imparziale ad avvocato dell'accusa. Cosa significa? È evidente: un avvocato alle dipendenze del Governo, un tecnico del diritto che, come un qualsiasi avvocato, ha un suo datore di lavoro. E che fa il datore di lavoro? Ordina. Stabilisce quello che il dipendente deve fare e quello che non deve fare, come lo deve fare, quando lo deve fare, fino a che punto lo deve fare. E che farà questo Pubblico Ministero posto agli ordini del Governo? Farà i processi che il Governo gli permette di fare; non farà i processi che il Governo non vuole che siano fatti. Peggio, qualche volta gli capiterà di dover fare i processi che il Governo gli ordina di fare. Fuor di metafora, farà i processi per rapina, omicidio e spaccio di droga, insomma quelli che non interessano la classe dirigente; e invece non farà i processi contro i politici e i loro amici e gli amici dei loro amici. E forse gli capiterà anche di fare qualche processo (che magari non dovrebbe proprio essere fatto) contro un avversario politico della maggioranza che è al Governo. Ma gli ordini sono ordini.

Insomma: in Italia, oggi, con la classe politica attuale tesa a difendere la propria impunità, ciò significherebbe la morte della legalità e della democrazia.

Però, siccome è necessario trovare una giustificazione a

questa riforma (che ormai è davvero un'ossessione), politici e avvocati insieme hanno tirato fuori la teoria delle parti processuali, di avvocato e Pubblico Ministero che debbono operare su un piano di parità, del confronto sportivo-processuale come unica garanzia per un giusto processo.

Questa sciocchezza è stata ripetuta tante volte e da tanta gente e in tanti luoghi (Tv e giornali); e soprattutto è stata ammannota a cittadini che, ovviamente, facendo tutti altri mestieri, non hanno la più pallida idea di cosa significa e di quali conseguenze avrà. Quindi penso che sarà realizzata, e dispero di poter mai tornare indietro, una volta che sia stata realizzata. Ma vale la pena capire meglio perché è una sciocchezza.

### *Il PM dovrebbe accertare la verità*

Tutti capiscono che il mestiere del Pubblico Ministero è quello di tutelare gli interessi della collettività, e che il mestiere dell'avvocato è tutelare gli interessi del suo cliente. Per il Pubblico Ministero non è importante che l'imputato venga condannato, è importante che il colpevole venga condannato. E quindi, se l'imputato non è colpevole (perché le prove raccolte contro di lui si rivelano non convincenti, insufficienti, contraddittorie), il Pubblico Ministero ha l'obbligo di chiedere che venga assolto. In realtà, al di là dell'obbligo, al Pubblico Ministero, non viene nemmeno in mente di chiedere la condanna di un imputato che ritiene innocente o per il quale le prove raccolte gli sembrano insufficienti. Alla fine, nel Pubblico Ministero, si riassume il ruolo di accusatore e difensore: egli cerca di capire se l'imputato è colpevole o innocente; e, quando crederà di aver capito (perché sempre di giustizia umana si tratta), chiederà al Giudice la condanna o l'assoluzione. L'avvocato difensore, lui sì, è uomo di parte, nel senso che egli ha

un obbligo ben preciso: far assolvere il proprio cliente oppure, alla peggio, fargli avere la pena più ridotta possibile.

Per capire bene questa differenza (che però è talmente ovvia da non meritare commenti) basta un esempio: Serafino Agguanta è accusato di rapina. Un certo giorno a una certa ora sarebbe entrato nella Cassa di Risparmio di Poggio Belsito e si sarebbe impadronito di 100mila euro, minacciando con una grossa pistola gli impiegati e i clienti. In effetti la Polizia ha visionato le registrazioni delle telecamere e ha ritenuto di riconoscere in Serafino il rapinatore, così lo ha arrestato (in quasi flagranza, è un concetto tecnico di cui possiamo pure fare a meno) e lo ha denunciato al Pubblico Ministero; e quindi è cominciata l'indagine. A questo punto la fidanzata di Serafino, Sonia Battipaglia, si presenta in Procura e racconta che il giorno della rapina Serafino era con lei al mare, nel paese di Marina di Colledisotto, e giura e spergiura che Serafino è innocente. Cosa credete che faccia il Pubblico Ministero? Si sbatte immediatamente per verificare se Sonia ha detto la verità, e quindi convoca il padrone dell'albergo dove Sonia dice che sono stati, il cameriere del ristorante, i commessi del negozio dove i due hanno fatto shopping; fa vedere a tutta questa gente Serafino Agguanta (è una cosa complicata da organizzare, ci vanno altri due individui simili a Serafino in modo che il riconoscimento sia il più possibile sicuro: i testimoni debbono scegliere tra questi tre) e gli chiede se quel giorno eccetera. Poi, se questi riconoscono Serafino e dicono che in effetti era proprio al mare, si precipita a scarcerare il poveretto, se invece dicono che non lo hanno mai visto...

Adesso immaginiamo che Serafino sia proprio il rapinatore e che convinca Sonia Battipaglia ad andare a raccontare al Pubblico Ministero tutta la storia che ho già detto: ero al mare con lui eccetera. Sonia la racconta, gli altri (il padrone dell'albergo, il cameriere del ristorante, il padrone

del negozio) confermano (sono tutti amici di Serafino). Che cosa fa a questo punto il Pubblico Ministero? Ovvio, scarcerà Serafino, e così il rapinatore, Sonia e l'avvocato stappano bottiglie di champagne.

Poi, qualche tempo dopo, Sonia litiga con Serafino. Arrabbiatissima torna in Procura e racconta che non era vero niente, lei non è mai stata al mare con Serafino il giorno della rapina. Sarà vero, sarà falso? Il Pubblico Ministero, poveretto, deve ricominciare un'indagine complicata per capire chi dice la verità e chi mente. Ma l'avvocato...

L'avvocato il problema proprio non se lo pone. Quando sarà il momento (subito, nella fase delle indagini preliminari, e poi al processo, quando e se Serafino Agguanta sarà processato in Tribunale), cercherà di smontare la deposizione di Sonia Battipaglia, la accuserà di falsa testimonianza, ricorderà ai Giudici che l'inferno non conosce furia come quella di una donna tradita e scaverà in tutta la dolorosa esistenza della povera Sonia per dimostrare quanto una prostituta (eh, sì), tossicodipendente e arrabbiata, possa essere non affidabile. In verità, l'avvocato non sa affatto se tutto quello che dice è vero o no, ma non gliene importa. E soprattutto non gliene deve importare: lui ha un lavoro da fare, difendere Serafino Agguanta. Non è lui che deve preoccuparsi di capire se Sonia dice la verità o no, questo spetta al Pubblico Ministero; per lui, per l'avvocato dell'imputato, Sonia è, deve essere, una bugiarda, a prescindere.

### *Il processo non è una partita di calcio*

Si capisce bene allora che, quando un Pubblico Ministero sa che esiste una prova che può dimostrare l'innocenza dell'imputato, la deve acquisire, e che invece, se un avvocato difensore scopre che esiste una prova che potrebbe dimostrare la colpevolezza del suo cliente, deve (proprio

deve) evitare (con mezzi leciti si capisce, ma qui il discorso si fa lungo e complicato) che venga scoperta. Insomma, non è vero che Pubblico Ministero e avvocato sono due soggetti animati da interessi contrapposti: il Pubblico Ministero può trovarsi dalla stessa parte dell'avvocato, se si convince che l'imputato è innocente. E non è vero che hanno un ruolo processuale paritario: il Pubblico Ministero difende un interesse pubblico – l'identificazione e la punizione del colpevole, chiunque esso sia; l'avvocato difende un interesse privato – l'assoluzione del suo cliente, anche se colpevole.

Ma allora perché...?

Perché gli avvocati soffrono il loro ruolo di esperti preziosi; non piace questa figura di uomo di parte, sostenitore di interessi precostituiti, da far prevalere anche se infondati; sono a disagio, tanto più se sono persone di valore, quando debbono ricorrere ad argomenti che loro per primi sanno essere infondati; soffrono questa schizofrenia legale per la quale, come cittadini (e ancora di più come tecnici del diritto) sono consapevoli della colpevolezza del loro cliente e come avvocati debbono nascerla, cercando di ottenere una sentenza che, per primi, sanno essere ingiusta. E, in questa situazione, sentono l'handicap di doversi confrontare con un soggetto, il Pubblico Ministero, che non ha di questi problemi; che può sostenere in buona fede (che non vuol dire con ragione) qualsiasi tesi, che ha la libertà di una coerenza intellettuale che loro non possono permettersi. Da qui la necessità di sminuire l'avversario, di ridurlo a qualcosa di simile a loro, di obbligarlo a un ruolo partigiano opposto: tu accusi, io difendo, e vinca il migliore.

Insomma, il processo come competizione sportiva, con un arbitro, il Giudice, che deve solo sorvegliare che le regole del gioco vengano rispettate, e che deciderà quale dei due contendenti ha segnato più punti. E chiunque può ca-

pire che si tratta di una sciocchezza: il processo non è una partita di calcio, la responsabilità penale non può essere il risultato di una gara a chi è più bravo, accusatore o difensore. Il processo (giusto, quello che garantisce davvero il cittadino, non il cosiddetto «giusto processo») necessita di un'indagine preliminare seria e obiettiva, di un investigatore che non abbia pregiudizi, di un Pubblico Ministero pronto a cambiare idea a ogni momento, di un collaboratore del Giudice nell'accertamento della verità. E necessita anche di un avvocato difensore che stimoli il Pubblico Ministero, lo tormenti, lo costringa ad approfondire, a non trascurare nulla, a indagare fino in fondo: perché condannare una persona è una cosa grave, e bisogna essere sicuri (quanto si può, sempre in questo mondo e non in quello divino viviamo). Ma tutto ciò, come ho detto, non fa proprio piacere agli avvocati.

## Un'altra separazione decisiva: Polizia Giudiziaria e PM

### *Per fare le indagini*

Quindi, la «separazione delle carriere» non è una buona cosa, però bisogna farla lo stesso, rischia di essere incostituzionale e perciò è meglio farla con legge costituzionale: in agguato è l'ennesima figuraccia. Varare una legge costituzionale è assai complicato e richiede molto tempo, sicché alle volte, si può raggiungere lo stesso risultato con altri mezzi più furbi, più complicati ma meno rischiosi, e anche, per la pubblica opinione, meno preoccupanti: insomma è meglio non sollevare troppa polvere.

Così si è cominciato a parlare dei rapporti tra il Pubblico Ministero e la pg, che sarebbe la Polizia Giudiziaria.

Anche questa materia è regolamentata dalla Costituzione, con l'articolo 109, secondo cui la magistratura dispone direttamente della Polizia Giudiziaria. Poi ci sono numerosi articoli del codice di procedura penale: il 58, secondo cui la Procura dispone (presso i propri uffici) di una sezione di Polizia Giudiziaria e si serve di questa per compiere le indagini (ma non solo, può servirsi anche di qualsiasi altra Polizia Giudiziaria); il 59, secondo cui la Polizia Giudiziaria in servizio presso la Procura dipende direttamente dal Procuratore della Repubblica e non può essere trasferita ad altro ufficio o adibita a servizi diversi se non per ordi-

ne del Procuratore; il 327, secondo cui il Pubblico Ministero dirige le indagini; il 330, secondo cui il Pubblico Ministero e la Polizia Giudiziaria prendono notizia dei reati di propria iniziativa e ricevono le notizie di reato; il 347, che obbliga la Polizia Giudiziaria a riferire senza ritardo al Pubblico Ministero i reati di cui è venuta a conoscenza; il 348 secondo cui, una volta che la Procura sia stata avvertita che è stato commesso un reato, la direzione delle indagini spetta al Pubblico Ministero.

Per quelli che preferiscono un racconto più agevole, dirò che in pratica le cose si svolgono così. La Procura della Repubblica dispone di un certo numero di Poliziotti Giudiziari. Col termine Poliziotti Giudiziari sono compresi Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza. Questi Poliziotti sono alle dirette dipendenze del Procuratore, nessuno che non sia il Procuratore (o i sostituti, si capisce) può dare loro ordini, non possono essere trasferiti né possono essere adibiti a servizi diversi da quelli che svolgono presso la Procura. Insomma un corpo di Polizia ristretto ma indipendente, esattamente come i magistrati della Procura.

Con questa task force le Procure lavorano.

E su cosa lavorano? Su quello che gli arriva. Infatti, ogni giorno la Procura riceve le cosiddette notizie di reato: si tratta dei rapporti della Polizia, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della forestale, dell'INPS, dell'Ispettorato del lavoro, dei Vigili Urbani eccetera. A questi rapporti di autorità pubbliche si aggiungono denunce e querele (c'è una differenza ma per la nostra storia è irrilevante) presentate dai privati cittadini; arrivano anche relazioni inviate da pubblici ufficiali (per esempio altri Giudici, in genere quelli che si occupano di civile, oppure notai o impiegati del Comune ecc.) che, nel corso della loro attività, sono venuti a conoscenza di fatti che, secondo loro, costituiscono reato; infine gli stessi Procuratori della Repubblica o i loro sostituti possono aprire un'indagine a seguito di noti-

zie raccolte direttamente, magari da un giornale, da un servizio televisivo, dalla constatazione diretta di un fatto.

Tutto questo viene valutato dalla Procura che decide se aprire un'indagine o no. Se ritiene di farlo (potrebbe non ravvisare alcun elemento illecito in ciò che le viene raccontato) si procede alle iscrizioni nel registro e via con il lavoro.

Qui le modalità di lavoro sono varie: talvolta si utilizzano i Poliziotti che stanno in Procura, tal'altra quelli che hanno mandato la notizia di reato, tal'altra ancora Poliziotti di altre città (perché magari le indagini si debbono fare in quel posto).

Insomma, il Pubblico Ministero lavora con la Polizia Giudiziaria che più rapidamente ed efficientemente può fare le indagini.

### *Abrogare gli articoli 58 e 59*

Tutto ciò detto, ritorniamo al problema del Pubblico Ministero che (nell'ottica della nostra classe politica) deve essere controllato dal Ministro della Giustizia, che è una cosa complicata da attuare perché bisogna modificare la Costituzione. Ed ecco il colpo di genio: modificare la legge ordinaria è semplice, il Parlamento sta lì per firmare quello che decide il Governo, i numeri ci sono, l'opposizione è d'accordo, una faccenda un po' tecnica, che nessuno capisce bene, passa come niente.

Basterebbe abrogare gli articoli 58 e 59 del codice di procedura penale, quelli che istituiscono le sezioni di Polizia Giudiziaria presso le Procure e che le sottopongono agli ordini diretti del Procuratore. A questo punto la Procura continuerà a disporre direttamente della Polizia Giudiziaria ex articolo 109 della Costituzione, ma di quale Polizia Giudiziaria? Di quella che vive e lavora nelle questure, nelle caserme, nei commissariati, nelle stazioni. E come ne di-

sporrà? Semplice, manderà le sue disposizioni al comandante di questa o quella questura o caserma e questi incaricherà il sovrintendente Tizio, il maresciallo Sempronio e poi magari il maresciallo Caio, perché Sempronio è stato trasferito, di procedere con le indagini. Insomma la Procura resterà un generale senza esercito, con la facoltà di dare ordini a tanti colonnelli che, loro sì, avranno la direzione e il controllo della truppa, e che faranno svolgere l'indagine con le persone, le modalità e i tempi che decideranno.

Già questo sarebbe la fine dell'obbligatorietà dell'azione penale, sebbene non in contrasto con quanto previsto dalla Costituzione.

Perché è ovvio quello che potrebbe succedere: massima solerzia e disponibilità per spaccio di droga, omicidio dell'amante o del coniuge (ma per il coniuge un po' di più), sequestro di persona, rapina alle poste, furto al supermercato e per tutta la sterminata platea di reati in materia di immigrazione. Ma nel caso si cominciasse a indagare su frodi fiscali, falso in bilancio, riciclaggio, corruzione, peculato, abuso d'ufficio, finanziamento illecito dei partiti allora, caro Pubblico Ministero, gli uomini sono quelli che sono, c'è tanto da fare, la sua richiesta sarà evasa appena possibile...

### *Modificare l'articolo 330*

Poi, naturalmente, la riforma potrebbe anche essere «migliorata».

Si potrebbe, ad esempio, modificare l'articolo 330 del codice di procedura penale, quello che prevede che il Pubblico Ministero e la Polizia Giudiziaria prendano notizia dei reati di propria iniziativa, basterebbe eliminare le parole «il Pubblico Ministero». Conseguenza? Il Presidente della Camera si immerge illegittimamente (illegalmente?) nel parco di Giannutri, la Polizia Giudiziaria non comunica la

cosa alla Procura competente. Se il Procuratore ritiene che la cosa costituisce reato non può procedere ad aprire un'indagine perché lui, da solo, non può «prendere notizia del reato», glielo deve comunicare la Polizia Giudiziaria. E, se il Ministro degli Interni, amico e compagno del Presidente della Camera, dice al Questore o al generale dei Carabinieri competenti per territorio di guardarsi bene dal fare rapporto, allora sarà difficile che la notizia di reato arrivi in Procura e che si possa aprire un fascicolo.

### *Ci si mette anche l'opposizione...*

Un'altra modifica possibile è stata suggerita dall'ex Presidente della Camera Luciano Violante che non condivide l'interpretazione che si dà comunemente dello scomodissimo articolo 330: che cosa vuol dire che il Pubblico Ministero «prende notizia dei reati di propria iniziativa»? Vuol forse dire che legge un articolo di giornale, vede una trasmissione televisiva, suppone che magari, chissà, c'è qualcosa di poco chiaro e si mette a indagare? Non sia mai. Secondo Violante, il Pubblico Ministero non può «cercare» da solo la notizia di reato, non può mettersi a indagare per vedere se, hai visto mai, qualcuno ha commesso un reato. No, lui «prende» notizia di reato quando è certo che un reato è stato commesso, quando, per così dire, «constata» (dalla notizia di giornale, dalla trasmissione televisiva) che questo reato c'è stato: Tizio è stato ammazzato, Caio ha violentato una donna alla stazione, Sempronio ha falsificato il bilancio di un'importante società (ve la figurate voi una notizia di giornale come questa?). Ma se non viene detto niente di così preciso, se non può «constatare» ma deve «cercare», se non è proprio certo che il reato c'è, allora lui se ne deve stare zitto e buono e la Polizia deve indagare. Se poi si scopre che un reato è stato davvero commesso, glielo diranno e allora il Pubblico Ministero comincerà l'indagine.

Perché, questa è la tesi, «prendere» non vuol dire «cerca-re»; si «prende» una cosa che già c'è e si «cerca» una cosa che ancora non si sa se c'è.

Questo sforzo immane di spaccare il capello in quattro fa intanto capire una prima cosa importante: un Pubblico Ministero autonomo e indipendente che si sforza di contrastare l'illegalità è per la classe politica come un orzaiolo in un occhio. Mi viene in mente un bellissimo film di Ingmar Bergman, *L'occhio del diavolo*, in cui però l'orzaiolo derivava da una situazione diversa... Anche in questo caso bisognava agire in fretta per eliminare la situazione sgradevole.

Se il Pubblico Ministero quando si imbatte in elementi che gli fanno supporre che reati siano stati commessi o si stanno commettendo, non potesse avviare un'indagine le conseguenze sarebbero gravissime: proprio quelle che la nostra Costituzione voleva evitare con il già citato articolo 109, secondo cui la magistratura dispone direttamente della Polizia Giudiziaria.

Il modo di ragionare dei nostri Padri Costituenti è abbastanza chiaro: essi pensarono che, se il Pubblico Ministero non avesse potuto ordinare alla Polizia Giudiziaria di fare le indagini, tutte le indagini che egli riteneva opportune, la sua attività sarebbe stata condizionata da possibili inerzie o rifiuti, quindi era necessaria una norma che assicurasse libertà di movimento al Pubblico Ministero. Quello cui i nostri Padri Costituenti non pensarono (ma si viveva in tempi di ottimismo e di fiducia) fu un fatto banale ma importante: perché il Pubblico Ministero possa dare ordini alla Polizia, è necessario che esista un procedimento penale, se questo non c'è, manca il presupposto per indagare e dunque per dare ordini alla Polizia.

La Polizia Giudiziaria è piena di bravissime e onestissime persone, solo che, a differenza dei Magistrati e dei Poliziotti che lavorano oggi in Procura secondo quanto disposto dagli articoli 58 e 59, la Polizia Giudiziaria che non è

alle dirette dipendenze della Procura, non è autonoma né indipendente. Ha superiori gerarchici. E, alla fine della catena di comando, ci sono i ministri, e quindi il Governo. E, se il Ministro degli Interni ordina al Prefetto che ordina al Questore che ordina al dirigente che ordina al maresciallo e via così, allora c'è poco da fare.

E il Ministro degli Interni, in certi casi, ordina, ordina molto.

Come al solito, ecco qualche pezzo di «cronaca vera», che aiuta a capire meglio.

### *Se a Torino nel 1980 non si fosse indagato...*

Nel 1980 Torino fu occupata dai lavoratori della Fiat scesi in sciopero. Enrico Berlinguer, allora leader del Pci, in un celebre comizio, li esortò addirittura a occupare la fabbrica. La Fiat non venne occupata però fu bloccata. A ogni cancello di ogni stabilimento vennero piazzati picchetti e agli operai e impiegati che volevano entrare venne impedito di farlo. Cortei si dispiegarono per tutta la città e per molti giorni di seguito: gente incazzata, traffico bloccato. Alla fine, ai tanti cortei se ne aggiunse un altro, che è passato alla storia come la marcia dei 40mila: i cosiddetti quadri protestavano perché volevano entrare nei loro uffici a lavorare e gli scioperanti glielo impedivano.

Di tutto questo Polizia, Carabinieri, Vigili Urbani parevano non accorgersi: nessun rapporto, nessun reato, nessuna persona denunciata. Insomma, alla Procura nessuno diceva niente.

La cosa non era poi troppo strana: in quell'epoca c'era un Governo Dc con appoggio esterno del Pci, ed era del tutto ovvio che processi penali nei confronti degli operai e magari dei sindacalisti che organizzavano picchetti e proteste di vario tipo avrebbero indebolito il sindacato nelle



## Chi sbaglia, paga La responsabilità civile dei magistrati

### *Diritto di risarcimento*

E adesso parliamo di un'altra riforma auspicata dai Soloni estivi; e dunque della necessaria controriforma (mi sa, alquanto impossibile).

L'«Atto Ispettivo» prevede «*la modifica della legge sulla responsabilità civile dei magistrati, con modalità tali da garantire ai cittadini, ingiustamente danneggiati da provvedimenti del Giudice o del Pubblico Ministero, il risarcimento integrale dei danni direttamente dal magistrato, pur con la previsione di meccanismi volti ad eliminare il pericolo di azioni intimidatorie e strumentali*».

Apparentemente si tratta di una riforma condivisibile e razionale; non c'è dubbio che chi sbaglia deve pagare. Il punto è che, come si capisce bene dall'inciso «*risarcimento integrale dei danni direttamente dal magistrato*», quello che interessa i nostri senatori non è assicurare un adeguato risarcimento ai cittadini vittime di colpe professionali dei magistrati; ma è quello di fare in modo che questo risarcimento sia corrisposto dal magistrato personalmente.

La cosa risulta incontrovertibile: infatti una legge sulla responsabilità dei magistrati e sul connesso diritto dei cittadini a essere risarciti del danno loro cagionato da magi-

strati che sbagliano esiste fin dal 1988: è la legge 13 aprile 1988, n. 117.

In base a questa legge il cittadino vittima di provvedimenti giudiziari caratterizzati da:

- 1 – una grave violazione di legge;
- 2 – l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento;
- 3 – la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento;
- 4 – l'emissione di un provvedimento concernente la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione;

ha diritto a un risarcimento del danno.

Il cittadino ha anche diritto al risarcimento del danno in caso di diniego di giustizia, che significa omissioni o ritardi ingiustificati nelle sentenze o in altri provvedimenti.

Dunque il cittadino ha diritto di essere risarcito dei danni che gli sono derivati dal comportamento gravemente colposo di un magistrato; e ancora di più se doloso, cioè se questi ha agito all'esplicito scopo di danneggiare qualcuno. Per capirci.

Un magistrato perquisisce lo studio di un avvocato, difensore di un imputato, senza avvertire il Consiglio dell'Ordine degli avvocati (articolo 103 del codice di procedura penale); si tratta di una violazione di legge grave e, se ne derivano danni all'avvocato o all'imputato, il magistrato ne è considerato responsabile.

Oppure il magistrato pronuncia una sentenza in cui afferma la responsabilità dell'imputato sostenendo che egli è stato riconosciuto dalla parte offesa nel momento in cui la rapinava; ma non è vero, né la parte offesa né altre persone l'hanno mai riconosciuto.

Oppure il contrario di tutto ciò. Il Giudice assolve l'imputato, affermando in sentenza che egli non era mai stato

riconosciuto da nessuno come autore della rapina; ma non è vero, la parte offesa lo aveva riconosciuto e lo aveva detto e ripetuto al Pubblico Ministero e al processo.

Oppure il Giudice ordina l'arresto dell'imputato per un reato che non consente la cattura (per esempio l'abuso in atti di ufficio); oppure per un reato che la consente (la corruzione, magari) ma senza motivare le prove che giustificavano la cattura.

Oppure il Giudice omette di depositare la sentenza nel termine previsto dalla legge; e ciò senza che siano ravvisabili giustificazioni di alcun genere (per esempio, il poveretto potrebbe aver incassato cinquanta sentenze in un colpo solo, trovarsi da solo in ufficio e dover badare a tutta l'organizzazione del Tribunale: è ovvio che, in un caso come questo, il ritardo non sarebbe colpa sua).

Insomma, in presenza di condotte rientranti in questo elenco assai preciso fatto dalla legge (fin dal 1988, ricordatevi), il magistrato che sbaglia paga.

### *Lo Stato si rivale sul magistrato*

Il problema che evidentemente angustia i nostri senatori è che in questi casi, chi risarcisce il danno al cittadino è lo Stato; il quale poi si rivale sul magistrato, ma gli può chiedere solo una somma che non superi il terzo del suo stipendio annuale. Invece, secondo loro, il magistrato deve rimborsare tutto il danno cagionato, di tasca sua.

Tanto per cambiare, Solone (il nostro, non quello greco) non ha pensato molto prima di parlare. In particolare non si è chiesto: ma cosa fanno, già oggi, i magistrati per vivere tranquilli ed essere sicuri di non essere rovinati da richieste di risarcimento del danno? E che cosa faranno domani, se passerà una legge che li riterrà responsabili di tutto il danno cagionato e non solo di una parte, come avviene oggi?

Ma è semplice: si assicureranno, come già si assicurano oggi. Pagheranno solo un po' di più.

Non c'è professionista, medico, avvocato, ingegnere, notaio, commercialista che non abbia un'assicurazione per colpa professionale. E ci mancherebbe altro: pensate a quanti pazienti scontenti dell'esito di un'operazione chirurgica fanno causa al loro medico; pensate a quanti soldi dovrebbero pagare i medici per i loro errori, veri o presunti che siano. Invece pagano un premio annuo e ci pensa l'assicurazione.

Certo, pagare l'assicurazione è un po' una scocciatura, si rischia di pagare una bella somma. Ma è impensabile che l'iniziativa dei senatori sia finalizzata solo a far pagare ai magistrati un premio assicurativo più alto. E poi: ma cosa c'entra tutto questo con l'efficienza e la razionalità del processo penale? È evidente che l'obiettivo di questa riforma (come delle altre) è dettato solo dalla voglia di intimidazione, dal desiderio di tenere sotto scacco i magistrati e condizionarne l'attività.

### *Gravi conseguenze per chi sbaglia*

E comunque: un magistrato che commetta una delle colpe (non parliamo dei casi in cui agisce con dolo) previste dalla legge del 1988 subisce gravi conseguenze. Un magistrato che condanni qualcuno in base a fatti inesistenti, come minimo viene punito con censura, ammonimento, perdita di anzianità; e certamente da quel momento in avanti sarà difficile che possa essere nominato capo di un ufficio (in verità questo è da vedere; ma ne riparleremo). Un magistrato che arresta qualcuno senza prove o lo fa scarcerare perché fa scadere i termini viene cacciato; proprio recentemente è successo, e non una sola volta.

Allora questi magistrati fannulloni, pigri, incompetenti,

a prescindere dal risarcimento del danno (perché comunque quello o lo paga lo Stato o lo paga l'assicurazione), già sono puniti.

Ma il dubbio più grave, quello che davvero mette paura e fa temere una riforma, ancora una volta, lesiva di legalità e democrazia, è questo: che cosa si intende per «colpa professionale» del magistrato? Meglio, i nostri senatori, che cosa pensano che sia la «colpa professionale» del magistrato?

Al momento, per la verità, la legge è molto chiara e non consente equivoci: un magistrato è in colpa professionale quando commette errori gravi, viola la legge o non rispetta i termini previsti senza giustificato motivo. Insomma, niente a che fare con il cosiddetto «errore giudiziario».

Eppure è di questo che sempre si occupa la classe politica. Chiunque abbia ascoltato i nostri politici, in occasione dei numerosi casi giudiziari che hanno riguardato loro stessi o persone a loro vicine, si sarà reso conto che l'interpretazione politica della responsabilità civile del magistrato consiste nel ritenere che la responsabilità sussiste quando c'è un presunto «errore giudiziario»: e questo avviene, secondo loro, tutte le volte che una sentenza posteriore ribalta quella precedente. Insomma, le sole sentenze giuste sarebbero quelle che sono confermate in tutti i gradi di giudizio: anche se molti politici hanno trovato parecchio da ridire sulle sentenze di Cassazione che li hanno condannati. Ma insomma, pare opinione diffusa che solo le sentenze confermate in tutti i gradi di giudizio siano da ritenersi corrette: le altre sono frutto di errore giudiziario. Dal che deriva, secondo l'opinione corrente (e a me chi mi risarcisce! Esclama convinto il rapinatore assolto in Appello ex articolo 530 comma 2 del codice di procedura penale, la vecchia insufficienza di prove), che il magistrato che lo ha commesso dovrebbe essere tenuto al risarcimento.

Come ho detto, questo modo di ragionare è prima di tutto in contrasto con la legge che enumera molto chiara-

mente i casi di responsabilità dei magistrati; e tra questi non c'è il cosiddetto errore giudiziario. Non trascrivo di nuovo questi casi di responsabilità ma è bene rileggerli. Si capisce subito che si tratta di casi in cui il magistrato ha agito con totale trascuratezza o ignoranza o pigrizia.

In secondo luogo bisogna sempre fare uno sforzo per ricordarsi che i casi di errore giudiziario, vero (perché frutto appunto di ignoranza, trascuratezza o pigrizia) o presunto che sia, restano tali qualunque ne sia la conseguenza; che l'errore giudiziario abbia dato luogo alla condanna di un innocente o all'assoluzione di un colpevole, la cosa non cambia. Che Mastella o qualche suo amico siano assolti ingiustamente o condannati ingiustamente, sempre errore giudiziario è. E invece tutti sappiamo bene che lo sdegno si manifesta sempre e solo per la condanna di un (successivamente ritenuto) innocente; ma nessuno si scalda troppo (a meno che non sia un extracomunitario brutto sporco e cattivo) per l'assoluzione di un (precedentemente ritenuto) colpevole.

### *Ogni sentenza propone una sua verità*

Ma soprattutto è assurda la pretesa che la sentenza deve essere confermata in ogni grado di giudizio, perché se ciò non avviene è «sbagliata». Il fatto che una sentenza successiva (per esempio una sentenza di Appello nei confronti di una sentenza di Tribunale) raggiunga conclusioni diverse dalla precedente significa solo che i Giudici hanno valutato diversamente le prove. Ma nessuno può sapere se la decisione «giusta» (quella conforme alla verità dei fatti e alla corretta applicazione della legge) era quella precedente e se coloro che hanno sbagliato sono stati i Giudici di secondo grado. E questo vale sempre, per la sentenza di Cassazione nei confronti della sentenza di Tribunale o di Appello; per

la sentenza del Giudice per le indagini preliminari o del Tribunale nei confronti delle richieste del Pubblico Ministero; per la decisione del Tribunale della Libertà nei confronti del provvedimento del Giudice eccetera. Insomma, la sentenza successiva, qualsiasi sentenza, anche quella definitiva, non ha un valore intrinseco superiore a quella precedente, che magari riforma o annulla; è solo, appunto, successiva e, in quanto tale, convenzionalmente quella che deve trovare attuazione, essere eseguita e rispettata. In questo senso si parla di «valore convenzionale» delle sentenze, per significare la loro necessaria funzione di regolatrici dei rapporti dei cittadini all'interno di una collettività. Il che attribuisce loro autorità ma non necessariamente «verità».

Per capire bene questo aspetto è sufficiente un esempio: pensate a un Giudice che si occupa di «famiglia», cioè di separazioni, divorzi, affidamento dei figli, determinazione dell'assegno alimentare eccetera. Bene, questo Giudice fa del suo meglio, interroga i genitori, ascolta i testimoni, gli assistenti sociali, magari conferisce consulenze a esperti psicologi o psichiatri. E poi decide; e magari affida i figli alla madre oppure determina un assegno di mantenimento a carico del marito pari a cento. Naturalmente, in processi come questi (in tutte i processi, in verità) c'è sempre qualcuno che è soddisfatto e qualcuno che non lo è; e chi ha perso propone l'Appello. E magari i Giudici della Corte d'Appello, dopo aver fatto anche loro del loro meglio, raggiungono una conclusione diversa; e affidano i figli al padre o diminuiscono a cinquanta l'assegno alimentare.

Chi lo sa quale delle due sentenze è «giusta»? Chi lo sa se era «meglio» che i figli stessero con la madre o con il padre? Ovviamente nessuno. Ma, e questo è il punto fondamentale, se non si attribuisse autorità alla sentenza successiva, quella della Corte d'Appello, se non fosse questa la sentenza che deve essere eseguita e non l'altra, se non fosse previsto dall'ordinamento che c'è poco da discutere e che

si deve eseguire la sentenza successiva, cosa succederebbe? Succederebbe che la madre potrebbe dire che la sentenza «giusta» era la prima, quella del Tribunale, e che a lei della sentenza della Corte d'Appello non gliene importa nulla. E chiamerebbe intorno a sé il nuovo compagno e i suoi genitori, si presenterebbe a casa dell'ex marito e, affermando il suo buon diritto come riconosciuto dall'unica sentenza «giusta», si riprenderebbe i figli con la forza. E allora, certamente, l'ex marito radunerebbe un altro gruppo di amici e, rivendicando come «giusta» la sentenza della Corte d'Appello, andrebbe dalla ex moglie e le toglierebbe i figli con la violenza; e via così...

### *L'«errore giudiziario»*

Allora si capisce bene che l'autorità di una sentenza non deriva dal fatto di essere «giusta», ma solo dal fatto che è stata emessa in seguito a un processo svoltosi secondo le regole e che a essa la legge riconosce «convenzionalmente» efficacia (un vero e proprio patto sociale).

Sicché tutte le volte che si strilla all'«errore giudiziario» quando qualcuno, incriminato o, peggio, arrestato dal Pubblico Ministero, viene assolto dal Tribunale, o quando qualcuno, condannato in primo grado (e magari anche in secondo) viene assolto successivamente, bene, sia chiaro che si dice una sciocchezza, magari ad alta voce, ma sempre una sciocchezza.

Sarebbe molto grave se i senatori bi-partisan dovessero fare una nuova legge sulla responsabilità professionale dei magistrati e ritenere che un magistrato è colpevole perché un suo provvedimento è stato modificato da altro provvedimento successivo (lo so che è un'assurdità ma questa gente l'afferma, la grida, la scrive di continuo).

Quale Pubblico Ministero si azzarderebbe a scrivere una

richiesta di ordine di cattura? O quale Giudice per le indagini preliminari gliela concederebbe? E se poi il Tribunale assolve?

Ma c'è di peggio: immaginiamo una bella lite per *actio finium regundorum* (sarebbe una lite tra confinanti che discutono se un certo pezzo di terra appartiene all'uno o all'altro), e immaginiamo che uno dei due sia un contadino e l'altro un ricco imprenditore e anche importante uomo politico. A chi pensate che darà ragione il Giudice, esposto a una richiesta di risarcimento danni nel caso in cui l'Appello modifichi la sua sentenza? Bisogna capire che il diritto è opinabile, non sempre è così chiaro e netto, e, d'altra parte, il Giudice non può dire: non ci capisco niente, mi rifiuto di giudicare; lui una sentenza la deve emettere per forza e a uno dei due dovrà dar ragione per forza. Ma è ovvio: darà ragione a chi gli può fare più male, a chi gli può chiedere un risarcimento danni più elevato, a chi ha i mezzi per avviare una causa contro di lui, e quindi darà ragione al ricco politico, e il contadino si arrangi.

La verità è che, sotto la maschera della responsabilità civile dei magistrati, c'è la vera ragione della riforma: il controllo di una magistratura intimidita quando non espressamente minacciata.

## Le intercettazioni telefoniche e la libertà di stampa

### *Uno strumento d'indagine molto utile*

Naturalmente il manuale su «come mettere le mani sulla giustizia» non si esaurisce qui, altre iniziative vengono da lontano e continuano a essere accarezzate.

Così, per concludere questa parte, parliamo della madre di tutte le controriforme (magari della zia, la madre è la separazione delle carriere): le intercettazioni telefoniche e ambientali.

Questa riforma occupa i politici da parecchio tempo, e, come al solito, senza distinzione tra destra, centro e sinistra. Tutti sono concordi: questo strumento di indagine è troppo pericoloso (per loro) e bisogna trovare un modo dignitoso per eliminarlo, o comunque per ridurlo, o comunque per sottrarvisi.

Il problema è sentito da tutta la classe politica ma con qualche distinzione tra maggioranza e opposizione. Apparentemente chi adesso ha la maggioranza non è molto preoccupato su come presentare ai cittadini la riforma sulle intercettazioni: si debbono abolire o limitare al massimo, e basta. La precedente maggioranza cercava di indorare la pillola con la storia della privacy dei cittadini violata o messa quotidianamente a rischio (siamo tutti intercettati). Dovessi dire cosa è peggio mi troverei in serio imbarazzo.

Ovviamente di cose da dire ce ne sono tante. Cominciamo col fare chiarezza, come si dice.

Il problema delle intercettazioni non consiste nel fatto che sono inefficaci: su questo non ha dubbi nessuno. Si tratta dello strumento di indagine più efficace che esista. La testimonianza può essere falsa, può essere ritrattata, può essere equivoca. Perfino la confessione può essere falsa: pensate alla madre o al padre che si addossano le colpe del figlio; oppure pensate a quelli che si confessano autori del reato commesso dal capo mafia che promette loro assistenza se si accollano la responsabilità e li minacciano di terribili vendette se non lo fanno. E i documenti? Possono essere falsi, anche loro. E i pentiti? Quelli che vendono il loro nemico, quelli che fanno patti: io racconto (balle, ma lui non lo dice) e voi mi lasciate andare, mi scarcerate, mi assolvete. L'intercettazione è invece genuina, quello che si è detto sta lì, lo possono sentire e valutare tutti. Ed è stato detto quando chi parlava non pensava di essere ascoltato e che le sue dichiarazioni sarebbero state utilizzate nel processo. Quindi sono conversazioni che corrispondono a quanto fanno, pensano o hanno fatto quelli che parlano. Certo, ci sono conversazioni fatte apposta per inquinare le indagini ma sono casi rarissimi e poi, in genere, lo si capisce. Insomma le intercettazioni sono la cosa più vicina che c'è alla constatazione diretta, quando uno vede e sente personalmente.

E nemmeno (cheché ne dicano) il problema delle intercettazioni consiste nel cosiddetto necessario bilanciamento tra le esigenze dell'indagine penale e quelle della sfera di riservatezza dei cittadini. Sono pochi i cittadini che «finiscono sui giornali» in pasto alla pubblica opinione e quando succede nessuno strepita, nessuno scomoda sacri principi, nessuno si erge a nune tutelare dei diritti violati di questo o quel meccanico, commerciante, medico o avvocato (sempre che non siano parlamentari). Ciò che fini-

sce sui giornali sono le notizie che riguardano i personaggi pubblici, quelli che la gente conosce e di cui legge con interesse.

### *Il problema sono i politici*

Il problema reale delle intercettazioni è costituito dal fatto che queste, quando riguardano politici, amici dei politici, amici degli amici dei politici e una manciata di gente che appartiene comunque alla classe dirigente del Paese, finiscono sui giornali. Ed è per questo che, quando i politici dicono che vogliono regolamentare le intercettazioni (abolirle in realtà) perché è necessario tutelare la privacy, non si riferiscono ai cittadini, ma a loro, alla privacy di un paio di migliaia di persone che si sono assunte l'onere (e i connessi onori) di gestire la cosa pubblica.

La domanda che ci dobbiamo porre è quindi questa: la completa informazione su fatti e comportamenti della classe dirigente di un Paese costituisce violazione del diritto alla riservatezza degli appartenenti a questa classe dirigente? Ma, ancora prima: questa completa informazione è, oppure no, indispensabile in un regime democratico?

E quando avremo risposto a questa prima domanda potremo affrontare le altre: come regolamentare l'informazione? Come sanzionare l'eventuale violazione di queste regole?

E, quando avremo risposto anche a queste domande, potremo chiederci: come regolamentare le intercettazioni? Per quali reati potrebbero essere previste?

Tornando allora ai rapporti tra democrazia e informazione, c'è il rischio di mettere in fila una serie di luoghi comuni.

Così ho pensato di utilizzare un esempio.

Ai tempi di Mani pulite, tranne uno zoccolo duro di po-

Così, a conclusione di tutto questo, possiamo proporre di buttare via questa assurda legge 140/2003, inserendo i parlamentari nel normale circuito di controllo della legalità, e, semmai, mantenendo in vita un controllo del *fumus persecutionis* da esercitare alla fine dell'indagine. Perché, a questo punto, le prove sono state raccolte, tutte, e la valutazione della serietà del processo può essere data con cognizione di causa, e non per partito (mai vocabolo è capitato più a proposito) preso, con quell'irritante omertà per cui, a partire dal 2003, autorizzazioni a procedere, autorizzazioni a intercettare, autorizzazioni ad arrestare, autorizzazioni a utilizzare non sono state date, e mai lo saranno.

## L'autogoverno Autonomia e correnti

### *Cosa fa il CSM*

E così alla fine si arriva sempre lì, al Consiglio Superiore della Magistratura, alle correnti, alla commistione tra correnti e Consiglio e quindi tra sindacato e Consiglio di amministrazione.

Ma si può fare qualcosa? Possibilmente prima che lo faccia la politica che ha già preparato l'occupazione del CSM con un numero di componenti «laici» (sarebbero quelli nominati dai politici) sufficienti ad avere sempre la maggioranza. Perché, se questo avvenisse sarebbe la fine dell'indipendenza della magistratura e quindi della giustizia imparziale è uguale per tutti. E sarebbe probabilmente anche la fine della democrazia.

Sì, si può fare.

Recuperiamo per prima cosa l'articolo 105 della Costituzione, che prevede cosa deve fare il Consiglio Superiore della Magistratura. È molto semplice: il CSM deve gestire le assunzioni, le assegnazioni e i trasferimenti, le promozioni e i procedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.

Alla fine questo consesso, così augusto e sempre nell'occhio del ciclone, deve organizzare i concorsi con cui si reclutano i magistrati, inviarli negli uffici dove sono destinati, valutarne i meriti e i demeriti quando si tratta di trasfe-

rirli ad altre sedi e magari ci sono più aspiranti e quindi si deve fare una graduatoria. Li deve promuovere, da Giudice a consigliere di Corte d'Appello, a consigliere di Cassazione e così via, anche qui procedendo a una verifica di professionalità. E, cosa ovviamente delicata, li deve processare (disciplinarmente) quando sono accusati di qualche nefandezza; e, se li trova colpevoli, li deve punire.

Tutto qui? Non proprio, perché deve anche dare pareri al Governo sulle leggi che debbono essere promulgate: valutazioni di natura giuridica che presuppongono adeguata professionalità e preparazione.

### *Continua campagna elettorale*

Per trovare sedici Giudici che facciano queste cose, ogni quattro anni le correnti dei magistrati si scannano, e anzi, in verità, si scannano sempre perché vivono in perenne campagna elettorale. Perché su una cosa le correnti sono tutte d'accordo: al CSM ci dobbiamo mandare i nostri.

E quindi è un continuo lodare le proprie iniziative, criticare quelle delle altre correnti, denunciare gli accordi inammissibili tra la corrente bianca e quella gialla. Perché è successo che al Presidente del Tribunale di Poggio Belsito non hanno nominato il candidato della corrente blu che era bravissimo, ci hanno mandato invece quello della corrente gialla che non valeva niente, o valeva molto di meno. Naturalmente denunce analoghe le aveva fatte la corrente gialla due mesi prima, quando la corrente bianca e quella blu si erano alleate per nominare come Procuratore di Roncofritto il candidato della corrente bianca che valeva molto meno di... Così si passa da una denuncia di una corrente contro l'altra: «oggi è stata scritta una pagina che non fa onore al Consiglio», è una frase che, con numerose varianti (la capacità dialettica è una delle doti dei magistrati

correntizi), viene ripetuta da tutti contro tutti. E intanto le decisioni continuano a essere prese a maggioranza... di corrente. Guarda caso tutti i componenti del CSM che appartengono alla corrente bianca sono sempre d'accordo sui meriti di quel candidato (che, per puro caso, appartiene anche lui alla corrente bianca), e tutti i componenti che appartengono alla corrente rossa sono invece concordi nel ritenere che quell'altro candidato (anche lui, che combinazione, vicino alla corrente rossa) è molto più bravo. E le altre correnti aderiscono o no a questi schieramenti in funzione degli schieramenti futuri, quando tornerà utile presentare all'incasso le cambiali guadagnate oggi: ok, voto per il tuo candidato ma domani guarda che dovrai appoggiare il mio.

Tutto questo non succede quando i candidati non appartengono a nessuna corrente, quando il posto dove si deve mandare qualcuno è una cosettina piccola piccola, quando (ogni tanto capita) il candidato per quel posto è talmente bravo, onesto, laborioso (e anche stimato dalle correnti tutte, si capisce; perché se no c'è poco da fare) che dire che un altro è meglio di lui proprio non si può; insomma quando non c'è materia del contendere, come si dice in gergo forense. Allora, lì, il CSM recupera la sua autonomia, imparzialità, e, guarda caso, gli appartenenti a una corrente si permettono di votare in maniera diversa tra loro.

### *Se il TAR annulla le decisioni del CSM*

Naturalmente, quando i criteri di assegnazione, promozione e trasferimento (e, purtroppo e talvolta, anche di giudizi disciplinari) sono questi, finisce che le decisioni che ne escono difficilmente sono conformi alla legge. E così interviene il Tribunale amministrativo regionale, il celebre TAR,



cui i candidati trombati si rivolgono. E siccome il TAR delle correnti se ne frega, succede che spesso le delibere del CSM vengono annullate, e, quello che è peggio, vengono annullate con motivazioni che dicono: «il CSM ha violato la legge». Capito? L'organo di autogoverno dei Giudici, l'alto consesso di rango costituzionale, viola la legge. E magari non glielo dice solo il TAR, glielo dice anche il Consiglio di Stato. Insomma una figuraccia.

Tanto per non restare nel vago, negli ultimi tre anni questo è successo parecchie volte. E mica per cose di poco conto.

Il TAR ha annullato la delibera del CSM che nominava il primo Presidente della Corte di Cassazione, vale a dire la più alta carica giudiziaria (ordinaria) del nostro Paese, e il CSM è stato costretto a nominare un altro magistrato (quello che aveva fatto il ricorso e che dunque aveva evidentemente ragione da vendere) al posto di quello che aveva scelto.

La stessa cosa è successa per la carica di vice Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, anche questa una carica di rilevanza altissima. La delibera del CSM è stata annullata.

Con una motivazione che avrebbe fatto diventare rosso di vergogna un uditore (sarebbe un magistrato appena entrato in servizio), il TAR ha annullato anche la delibera del CSM che aveva designato un presidente di sezione di una Corte d'Appello di una grande città. E, in effetti, quando delibera del CSM e sentenza del TAR sono state conosciute e commentate, molti di noi hanno provato stupore e, bisogna dirlo, imbarazzo: che il CSM potesse scrivere certe cose...

Il TAR ha annullato, ravvisando una violazione di legge (il CSM ha violato la legge!), una delibera del CSM che nominava gli addetti all'ufficio del massimario presso la Corte di Cassazione. Dovete sapere che questo ufficio, dove si fanno i riassunti delle sentenze emesse dalla Cassazione,

così poi tutti possono consultarle in breve tempo, è molto importante perché l'averne fatto parte costituisce titolo di merito per essere nominati consiglieri di Corte di Cassazione, e quindi c'è una lotta furibonda per andarci. Terreno fertile per le correnti. Mi ricordo che, quando leggemo i nomi di quelli che erano stati addetti all'ufficio del massimario, tutti noi (noi, gli altri, quelli che con le correnti c'entrano poco) ci stupimmo parecchio: ma possibile, ci dicevamo, che nessuno non iscritto a una corrente fosse degno di andare all'ufficio del massimario? Possibile o no che fosse, il TAR ha detto che quella delibera era fasulla e ha annullato.

Da ultimo, il TAR ha annullato la delibera del CSM con cui si nominavano i Procuratori aggiunti della Procura di Roma. Non andava bene per nessuno. Non per uno o due sì e due o tre no. Proprio tutti; erano stati nominati tutti secondo criteri che il TAR ha ritenuto censurabili. E stiamo parlando della Procura di Roma, non dell'ormai celebre ma piccolo e tranquillo Poggio Belsito.

E tenete conto del fatto che il TAR interviene solo se qualcuno lo richiede; cioè, occorre che un magistrato che concorreva al posto di Presidente del Tribunale di Torre Pizzuta o di Procuratore di Valle Amena e che sia stato bocciato, vedendosi preferire il rappresentante di corrente di turno, si sia arrabbiato abbastanza da fare ricorso al TAR. Naturalmente in molti casi questa cosa non succede, magari lo tranquillizzano perché, «questa volta c'era da sistemare il giallo ma la prossima volta è il turno dei blu e a te il posto di Presidente del Tribunale di Pizzo Fiorito non te lo leva nessuno». Però parecchi non sono né gialli né rossi né bianchi né blu, promesse non gliene fa nessuno ed ecco che fioccano i ricorsi.

Ora, vi sembra che per fare queste cose (intendo dire assegnazioni, nomine, promozioni, trasferimenti) ci voglia una scienza particolare? A pensarci bene, per farle con le

modalità che si usano adesso, sì, ci va un'abilità che non hanno tutti, ci sono quelli tagliati per queste cose e quelli che invece proprio non sono capaci. Ma per decidere se Tizio è più bravo di Caio, se Filano ha diretto bene l'ufficio dove stava prima e Sempronio invece ha tirato a campare non è necessario essere dei geni.

Secondo me una risposta facile a questa domanda la si trova pensando a chi sono per legge i consiglieri del CSM che vanno lì per prendere queste complesse, drammatiche, difficili decisioni. Magari ce lo scordiamo. Anzi, in verità, ce lo scordiamo a ogni campagna elettorale per il CSM, quando in tutta Italia i candidati di ogni corrente, accompagnati dai locali big correntizi, si presentano nei vari uffici giudiziari: ci sembrano gente diversa da noi, dietro hanno la «corrente». Invece... invece sono Giudici, proprio come tutti gli altri. Sono Giudici che condannano qualcuno all'ergastolo, che affidano due bambini piccini alla madre invece che al padre, che stabiliscono che un brevetto è invalido perché è la copia servile di un altro, che un'azienda deve fallire e che 500 operai perdono il posto di lavoro, che trenta persone vadano catturate alle 5 del mattino da un esercito di Polizia e Carabinieri perché accusate di... fate voi.

Queste decisioni sono più o meno difficili di quella che si deve prendere quando si tratta di scegliere tra Tizio e Caio per il posto di Presidente del Tribunale di Poggio Belsito?

Uno che tutti i giorni (non qualche volta per soli quattro anni) decide della vita, della libertà, della rovina o del successo economico di aziende, famiglie, persone, può non avere i mezzi intellettuali, professionali, giuridici, etici e via di seguito per stabilire se il Procuratore di Roncofritto deve essere Sempronio o Filano?

Non credo che la risposta possa essere negativa.

Ma allora qualsiasi magistrato potrebbe, per qualche anno, fare il lavoro che si fa al CSM. Qualsiasi magistrato po-

trebbe esaminare pratiche su pratiche e stabilire che a fare il Presidente del Tribunale di Poggio Belsito è bene che ci vada Tizio che, quando era Procuratore aggiunto a Roncofritto, ha messo a punto un programma informatico che ha consentito di trattare le udienze penali in modo da assicurare la presenza del Pubblico Ministero autore delle indagini. E qualsiasi magistrato potrebbe obiettare che sì, Tizio in informatica è bravo, però è un po' pazzereellone e litiga spesso con i colleghi e questo per dirigere un ufficio non va bene. E qualsiasi magistrato potrebbe dire: va bene allora mandiamoci Caio che di informatica ne sa un po' meno però ha un buon rapporto con tutti ed è una persona seria e posata.

Chiunque lo potrebbe fare.

E che bisogno c'è allora che al CSM ci vadano solo i magistrati sponsorizzati dalle correnti? Che bisogno c'è che questo lavoro così semplice e banale, se paragonato a quello che ogni magistrato fa tutti i giorni, sia riservato solo ad alcuni, per esempio a quelli che piacciono, per vari motivi, alla corrente bianca (ma che non piacciono alla gialla)? Forse che essere targati gialli, bianchi, blu o rossi li rende più bravi, più intelligenti, più affidabili? In realtà avere preferenze per un colore è un handicap per un magistrato, non un titolo di merito. Un magistrato che gode la fiducia solo di alcuni e che viene contrapposto a un altro che a sua volta gode la fiducia di altri ma non di tutti non è proprio il massimo in fatto di autonomia, indipendenza, imparzialità.

*L'unica soluzione è il sorteggio*

E allora?

Ma è semplice! Li sorteggiamo questi sedici poveri cristi che debbono stare lì, per quattro anni a ricevere le aspetta-

tive, le raccomandazioni, le promesse, le segnalazioni di tutti i magistrati italiani e dei loro eventuali sponsor. Li prendiamo a caso fra quei 9mila magistrati che ogni giorno decidono della vita delle persone e che saranno bene in grado di decidere chi mandare a Torre Pizzuta e chi a Valle Amena; e soprattutto, chi cacciare dalla magistratura, chi punire solo con la perdita dell'anzianità e chi trasferire ad altra sede, magari mentre stanno facendo qualche processo importante.

Li sorteggiamo. Proprio come si sorteggiano i Giudici popolari, proprio come si sorteggiano i Giudici del Tribunale dei Ministri.

Li sorteggiamo perché continuino a fare il loro lavoro, con le consuete modalità e con gli abituali requisiti: imparzialità, autonomia, indipendenza, preparazione professionale, coraggio.

Ce ne capiterà qualcuno proprio cretino? E perché, tra gli adepti correntizi non c'è mai stato qualcuno intellettualmente poco stimabile? O ce ne capiterà qualcuno troppo incline a ricevere segnalazioni e raccomandazioni? E perché, cosa succede, cosa è successo fino a ora, a livello strutturale, organizzato, codificato con le correnti? Una cosa è certa: gruppi organizzati di potere non ce ne sarebbero più; alleanze strategiche non ce ne sarebbero più; magistrati di prima classe (i correntizi) e magistrati di seconda classe (quelli che hanno rifiutato l'appartenenza alle correnti) non ce ne sarebbero più: tutti uguali. Più o meno, come si può in questo mondo, dove non c'è mai l'ottimo: ma il meglio sì, se uno si sforza di cercarlo e di attuarlo.

E le correnti?

E che c'entrano le correnti con la scelta del Presidente del Tribunale di Poggio Belsito? Niente c'entrano. Rimangono a fare l'organo rappresentativo della magistratura, il sindacato, l'associazione culturale. Vadano a confrontarsi con la politica; chiedano più soldi per i magi-

strati, ma soprattutto per l'amministrazione della giustizia; spieghino che le leggi *ad personam* fanno schifo; raccontino ai cittadini che abbiamo un codice di procedura penale che è fatto apposta per non funzionare; preparino disegni di legge e li propongano al Governo e ai partiti. Insomma, facciano tutto quello che serve alla magistratura e all'amministrazione della giustizia. E tengano giù le mani dall'autogoverno.

## L'offensiva dell'inverno 2008-2009

*La guerra alla magistratura*

La politica del nostro Paese è ormai molto simile a una guerra: si combatte ogni giorno nelle trincee; si preparano attacchi e contrattacchi, si progettano campagne e, al momento buono, si lanciano offensive. C'è un problema però: si tratta di una guerra ingiusta, una guerra di aggressione. Per una volta il leader del Pd ha trovato un modo efficace per descrivere i suoi avversari politici: «Questi non sanno che hanno vinto le elezioni e che conseguentemente hanno la responsabilità di governare il Paese. Questi pensano di aver preso il potere e si danno da fare per conservarlo». Le guerre di aggressione però hanno bisogno di pretesti, se no, si finisce con il perderle. Bisogna inventarsi che ci sono armi di distruzione di massa e che c'è un pericolo. Non è vero, tutti sanno che non è vero; ma se si ripete una menzogna un numero sufficiente di volte i cittadini cominciano a pensare che sia la verità; si tratta di una legge valida fin dai tempi del *Barbiere di Siviglia*, dove Don Basilio spiega come sia possibile che «la calunnia da venticello diventi colpo di cannone».

Nei capitoli precedenti ho parlato della campagna estiva, della pretesa di rendere la giustizia efficiente e razionale introducendo la separazione delle carriere, la non

obbligatorietà dell'azione penale, l'inasprimento del regime di responsabilità civile dei magistrati, il divieto per il Pubblico Ministero di constatare e cercare in via autonoma le notizie di reato, la sottrazione al Pubblico Ministero della possibilità di dirigere la Polizia Giudiziaria. Ecco, si trattava dell'arsenale che la classe politica stava preparando per lanciare l'ultimo attacco al controllo di legalità. Però serviva un pretesto; anche con l'imponente ministero della propaganda costituito da sei reti televisive e non so più quanti giornali e riviste (Goebbels, dall'inferno, glielo invidierà moltissimo; «Lo avessi avuto io uno strumento del genere – starà pensando – oggi tutti saluterebbero con il braccio alzato»), è molto difficile convincere il cittadino medio che separare le carriere del PM e del Giudice serve per accelerare il processo penale. E il pretesto è arrivato: De Magistris, lo scontro tra la Procura di Catanzaro e la Procura di Salerno, i successivi interventi del CSM e del Presidente della Repubblica: un intreccio di illegalità subito nascosto sotto il tappeto delle presunte malefatte di Giudici accusati di essere politicizzati, imprudenti, squilibrati.

In verità si è trattato solo di indagini contro il consueto esercizio malavitoso del potere politico e imprenditoriale; di magistrati che hanno cercato di fare il proprio dovere; di altri magistrati che hanno violato la legge; si è trattato solo di uno dei tanti episodi di scontro tra la giustizia e la politica, tra la legalità e l'impunità, tra la verità e la menzogna. Però tutto è arrivato al momento giusto; la macchina si è messa in moto, l'informazione falsa e distorta è stata propinata con organizzata efficienza, la classe politica ha creato il pretesto che le serviva. Ed ecco il consueto armamentario con cui la politica da anni cerca di conseguire l'impunità. Ora o mai più.

*Le inchieste di De Magistris e l'indagine della Procura di Salerno*

Questo libro contiene molte storie giudiziarie, alcune vere, altre inventate; lo scopo, si capisce, è far comprendere al lettore nella maniera più chiara possibile ciò di cui si sta parlando. Adesso capita che la realtà ci fornisca una storia giudiziaria così idonea a rappresentare tutto ciò di cui abbiamo detto che quasi si stenta a credere che sia proprio vera. Ma è vera: ed è proprio quello che ci vuole per capire quello che sta succedendo nel nostro Paese.

Cominciamo da De Magistris e dalle inchieste che stava conducendo in Calabria.

Naturalmente non ho letto nemmeno un atto di quelle inchieste, non ho mai visto un solo documento, non so nemmeno bene quali reati venissero contestati alla persona indagata. E, come me, in questa situazione si trovano tutti quelli che non se ne sono occupati. C'è una sola differenza: io non ho mai pensato di avere informazioni sufficienti per esprimere un'opinione su quelle indagini; quasi tutti gli altri, e in particolare gli uomini politici italiani, di opinioni ne hanno espresse a tonnellate. Naturalmente il valore di queste opinioni è pari a zero, non foss'altro perché espresse senza conoscere i fatti. E poi perché, nella stragrande maggioranza dei casi, erano formulate da persone che di diritto ne sanno quanto un ingegnere o un commerciante di patate; come ognuno capisce, parlare di ciò che non si sa rende elevato il rischio di dire sciocchezze. Una riflessione importante però queste opinioni la suggeriscono: la classe politica tutta, con pochissime eccezioni, era schierata contro De Magistris. Dunque una intera categoria di persone, in gran parte ignoranti (nel senso che nulla sanno di diritto) e tutte certamente ignare dei fatti dell'inchiesta (tranne quelli che erano direttamente implicati) ha avuto un'identica reazione: De Magistris commette abusi,

le sue inchieste sono infondate, bisogna evitare che le prosegua mediante trasferimento o altri mezzi idonei. Resta da chiedersi il perché di questo riflesso pavloviano: un processo che tocca uno o più politici fa schiumare la bocca a tutti i politici.

Consideriamo l'antefatto. De Magistris viene trasferito a Napoli dal CSM e le sue inchieste passano ad altri; quindi si rivolge alla Procura di Salerno e denuncia un complotto volto a bloccare le sue indagini. Nessuno sa, ovviamente, se questo complotto esiste o no; però c'è una denuncia e si deve indagare. Si deve proprio perché, come si sa, c'è l'articolo 112 della Costituzione che dice che il Pubblico Ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale. E quindi la Procura di Salerno non può prendere la denuncia di De Magistris e buttarla nel cestino; e nemmeno può chiedere al GIP di archiviare senza aver fatto uno straccio di indagine. Deve indagare, verificare quanto le dice De Magistris e poi decidere se chiedere l'archiviazione oppure il rinvio a giudizio: proprio come in qualsiasi altro processo.

Perché proprio la Procura di Salerno? Perché, dice l'articolo 11 del codice di procedura penale, quando c'è un procedimento che riguarda un magistrato, che sia imputato o parte offesa, i magistrati degli uffici giudiziari del distretto dove lui lavora non possono occuparsene; potrebbero non essere imparziali perché lo conoscono, ci vanno a pranzo insieme, lo vedono tutti i giorni per ragioni di lavoro. E quindi se ne debbono occupare i magistrati di un altro distretto giudiziario, predeterminato dalla legge. In questo caso il distretto giudiziario di Salerno. De Magistris lo sa, come lo sanno tutti i magistrati che lavorano nel distretto di Catanzaro (e come potrebbe saperlo chiunque avesse voglia di informarsi prima di dire... sciocchezze) e quindi la sua denuncia la presenta direttamente a Salerno.

Così Salerno si ritrova questa brutta gatta da pelare: il

Procuratore della Repubblica di Catanzaro e alcuni Giudici di quel distretto sono corrotti e venduti ad alcuni politici, imprenditori legati ai politici, funzionari pubblici legati a imprenditori e politici? Oppure no? Sono stati commessi reati di corruzione, abuso d'ufficio, minaccia, concussione (sto immaginando quali reati avrei ravvisato io nella denuncia di un Sostituto Procuratore che mi raccontasse che il suo capo e altri colleghi erano in contatto con gli indagati, li avvisavano di perquisizioni e intercettazioni e insomma ostacolavano le indagini che conduceva)? Oppure no? C'è da giurare sul fatto che, quando De Magistris è arrivato in Procura a Salerno con la sua denuncia, i magistrati di quell'ufficio si sarebbero fatti teletrasportare volentieri a Bolzano o ad Aosta. Ma siccome non si poteva, e poi sempre magistrati della Repubblica italiana sono, credo che abbiano sospirato un po' e poi si siano messi al lavoro.

Le indagini penali sono sempre uguali: si interrogano persone, si acquisiscono documenti, si intercettano i telefoni, si studia quello che si è acquisito o intercettato; e poi si ricomincia daccapo con altre persone, altri documenti, altre intercettazioni. Fino alla fine; fino a quando non ci si convince che non c'è trippa per gatti, e allora si chiede l'archiviazione; oppure che si sono scoperti reati, e allora si chiede al GIP di rinviare a giudizio. E questo ha fatto la Procura di Salerno, ha indagato.

A un certo punto debbono aver pensato che gli servivano gli atti delle inchieste di De Magistris, quelle che erano rimaste a Catanzaro mentre lui veniva spedito a Napoli; anzi, certamente lo hanno pensato perché li hanno chiesti alla Procura e alla Procura Generale di Catanzaro (che li aveva avvocati, una cosa prevista dal codice di procedura penale); e d'altra parte come si fa a fare indagini sulla denuncia di un Sostituto Procuratore che dice che il suo capo gli ha bloccato questa o quella inchiesta e che era d'accordo

con questo o quell'indagato senza andarsi a leggere le carte di quelle inchieste? Non si può, appunto (anche se siamo sfortunatamente abituati a sorbirci autorevoli opinioni e sdegnate proteste espresse senza aver letto una sola carta di questo o quel fascicolo). E così la Procura di Salerno ha chiesto alla Procura e alla Procura Generale di Catanzaro copia degli atti di queste inchieste. C'è un articolo apposito che prevede questa richiesta, il 248 del codice di procedura penale. Lo avrò usato centinaia di volte.

Vi ricordate il ponte con un buco costruito a Torre Pizuta, in Regione Umida? Vi ricordate delle porcherie fatte da Giorgetto Sostenitore (l'imprenditore) e Benedetto Dal Popolo (il sindaco)? Ecco, io chiesi al Comune, a norma dell'articolo 248 del codice di procedura penale, la copia di tutta la documentazione concernente il bando di gara: il Comune mi mandò tutto (un bel camioncino pieno di faldoni); io e i miei consulenti ci spulciammo foglio per foglio, fotocopiammo quello che ci serviva (con attestazione che si trattava di copia conforme all'originale apposta dal cancelliere, il notaio degli uffici giudiziari. Perché, se poi qualche originale scompare, non mi vengano a dire che quella copia non serve a niente), e poi restituimmo il tutto.

### *Le ragioni di Salerno contro Catanzaro*

Dunque la Procura di Salerno chiede ai colleghi (colleghi!) di Catanzaro di darle questi fascicoli. Sappiamo tutti come è andata a finire: la Procura di Catanzaro non glieli ha dati. Quello che non sappiamo è se ha risposto spiegando il perché del rifiuto.

Bene: che cosa fa un Pubblico Ministero quando chiede una cosa e non gliela danno? Lo dice l'articolo 247 del codice di procedura penale: dispone perquisizione personale e locale; cioè va a cercarsela e se la prende; e, per prender-

sela, la sequestra, come dice l'articolo 253 del codice di procedura penale.

Insomma, per ricapitolare: un Pubblico Ministero deve portare avanti un'indagine; gli servono le prove; le prove sono costituite da atti e documenti; siccome sa cosa cerca e dove si trova, chiede a chi ha la disponibilità di questi documenti di darglieli; questo non glieli dà e lui li cerca e se li prende.

Come si vede, qui della fondatezza dell'indagine non si parla proprio. Ed è ovvio: io che ne so se la denuncia di De Magistris è fondata o no? E anche la Procura di Salerno che ne poteva sapere? Appunto esistono le Procure della Repubblica, per indagare: un cittadino presenta una denuncia e un Procuratore della Repubblica indaga; se non lo facesse commetterebbe un reato (articolo 328 del codice penale). Alla fine dell'indagine si vedrà. Ed è quello che è capitato a Salerno.

In un Paese dove la classe politica non conducesse una guerra senza quartiere contro il controllo di legalità tutto sarebbe finito qui. Certo, i cittadini sarebbero rimasti assai sorpresi; e anche preoccupati: una Procura della Repubblica che ne perquisisce un'altra! E perché la seconda, quella perquisita, non ha consegnato gli atti a lei richiesti? Che tempi, signora mia! Il Consiglio Superiore avrebbe aperto un procedimento per capire quanto successo, avrebbe severamente censurato i magistrati inadempienti e la classe politica se ne sarebbe stata tranquilla a occuparsi dei fatti suoi, visto che la magistratura, a norma dell'articolo 104 della Costituzione è autonoma e indipendente. Poi giustizia (quella umana, quella che può sbagliare, quella che agisce secondo le regole) sarebbe stata fatta e il chiasso sarebbe finito.

Ma naturalmente non è andata così. Vi ricordate il capitolo in cui si racconta di Berlusconi che diceva che le 65 so-

cietà off shore gli servivano per non pagare le tasse e che, siccome un'aliquota di imposta superiore a 35 per cento è un'ingiustizia, l'evasione fiscale è una legittima difesa? E vi ricordate il capitolo, dove si racconta di Mastella che autocertifica la propria innocenza e il Parlamento lo applaude? Non c'è da meravigliarsi allora se il Procuratore Generale di Catanzaro ha incriminato il Procuratore della Repubblica di Salerno, che lo aveva a sua volta incriminato, e i Pubblici Ministeri che avevano firmato ed eseguito le perquisizioni; quindi ha sequestrato tutti gli atti dalla Procura di Salerno dicendo che l'indagine eseguita nei confronti di alcuni Pubblici Ministeri di Catanzaro (quelli che erano oggetto della denuncia presentata da De Magistris) era un atto eversivo. Se non fosse tragico, ci sarebbe da ridere.

Ma non è finita qui.

Un deputato del Pdl (il partito del Presidente del Consiglio), appena ha saputo della perquisizione (e dunque senza sapere niente delle indagini e dei loro risultati, ma questa è una costante degli interventi dei politici) ha iniziato subito a tuonare contro i magistrati di Salerno. Come dire: io non so nulla ma capisco quali sono i miei amici e quali i miei nemici.

La classe politica tutta ha esternato agli organi di informazione il suo sconcerto e il suo sdegno per questa «guerra di Procure».

Il Presidente della Repubblica ha chiesto alle due Procure informazioni sui fatti; per farne cosa non si sa, visto che la legge non gli attribuisce alcuna competenza né in materia di indagine né in materia processuale. Il CSM, infine, si è lanciato sui magistrati delle due Procure e ha avviato immediate procedure di trasferimento di ufficio nei confronti dei magistrati della Procura di Salerno e di quelli della Procura e della Procura Generale di Catanzaro.

*Alcuni nodi da chiarire*

Rimangono alcune questioni che nessuno ha voluto finora mettere a fuoco.

La prima: un Pubblico Ministero che ha bisogno di documenti per la sua indagine cosa deve fare? Soprattutto, cosa deve fare se, dopo averli chiesti nessuno glieli dà? Proviamo a scegliere tra varie risposte possibili. Prende atto che chi ha i documenti non glieli vuole dare e quindi chiude l'indagine, scrivendo al GIP che è costretto a chiedere l'archiviazione perché non ha potuto acquisire i documenti necessari. Oppure, prende atto che chi ha i documenti non glieli vuole dare e siccome si tratta di un altro Procuratore della Repubblica decide che non sta bene andarseli a prendere come si fa con qualsiasi altro indagato. Oppure si legge l'articolo 247 del codice di procedura penale e se li va a prendere. Chiunque capisce che le prime due risposte proprio non vanno bene; se si rinunciava a prendere i documenti che non vengono dati spontaneamente, le norme di legge sulla perquisizione sarebbero del tutto inutili. E poi si potrebbe bloccare ogni indagine con il semplice espediente di rifiutarsi di consegnare i documenti che vengono richiesti. E infine sarebbe assurdo pensare che ciò vale per tutti i cittadini (persino per i parlamentari, previa autorizzazione della Camera di appartenenza) ma non per uno o più magistrati; e infatti non esiste norma di legge da cui ricavare una simile stupidaggine. Quindi l'unica risposta possibile è la terza: la Procura di Salerno doveva emettere un decreto di perquisizione e sequestro, e andare a prendere i documenti che le servivano. Che, in effetti, è proprio quello che ha fatto.

Seconda questione: cosa deve fare un indagato convinto che il Pubblico Ministero mentre conduce l'indagine nei suoi confronti l'abbia perquisito indebitamente e abbia sequestrato documenti che non doveva sequestrare? Anche

in questo caso ci sono tre risposte possibili. Reagisce con la forza, si oppone alla perquisizione e al sequestro, si barrica in casa e non dà i documenti a nessuno. Oppure, ma solo se l'indagato è un altro Pubblico Ministero, incrimina il collega che lo ha perquisito e sequestra a sua volta i documenti che sono stati rinvenuti nel corso della perquisizione. Oppure ancora, come fa qualsiasi cittadino, si va a leggere l'articolo 324 del codice di procedura penale e propone ricorso al Tribunale del Riesame (che poi sarebbe il famoso Tribunale della Libertà).

Non è difficile capire che le prime due risposte fanno ridere solo a pensarci. Chi reagisse con la forza commetterebbe quantomeno il reato di resistenza a pubblico ufficiale (articolo 337 del codice penale). Chi invece, essendo contemporaneamente indagato e Pubblico Ministero, si comportasse nel modo adottato dalla Procura Generale di Catanzaro violerebbe una gran quantità di leggi e in particolare l'articolo 36 del codice di procedura penale secondo cui il Giudice ha l'obbligo di astenersi da un procedimento (cioè non può occuparsene, non può emettere provvedimenti, non può fare niente) quando ha un interesse privato. Insomma, se il Giudice è parte in causa non può fare il Giudice. Che è una cosa che capiscono proprio tutti.

È indiscutibile che il Procuratore Generale di Catanzaro fosse parte in causa nel procedimento da lui stesso aperto contro i colleghi di Salerno: proprio lui era stato oggetto di una perquisizione disposta da loro, per questo aveva aperto un'indagine di cui lui stesso si considerava parte offesa. E allora non poteva assolutamente iniziare un procedimento contro i magistrati che lo indagavano né sequestrare alcunché che fosse nella loro disponibilità. Avrebbe potuto denunciarli, come privato cittadino, davanti alla Procura della Repubblica competente per i reati eventualmente commessi dai magistrati di Salerno, e chiedere che gli venisse resa giustizia. Esattamente come aveva fatto De Magistris.



Terza questione: un Consiglio Superiore della Magistratura che ritenga di intervenire in una situazione così esplosiva, che cosa deve fare? Anche qui tre possibili risposte. Accusare tutti i magistrati coinvolti di aver leso il prestigio dell'intero ordine giudiziario e trasferirli tutti. Oppure non fare niente, attendendo che qualcuno dei magistrati coinvolti provi a sbloccare la stasi processuale che si è creata (due Procure che si indagano vicendevolmente) mediante ricorso alla Procura Generale presso la Corte di Cassazione che ha, per legge, il compito di determinare la competenza in caso di conflitti tra magistrati del Pubblico Ministero; ovvero mediante ricorso al Tribunale della Libertà. Oppure ancora, indagare con cura sui fatti e sanzionare quelli tra i magistrati coinvolti che si fossero comportati male.

La prima risposta (che è stata quella fornita dal Consiglio) mi sembra proprio sbagliata: come si può sostenere che la Procura di Salerno abbia agito male? Era, volente o nolente, titolare di un'indagine; ovviamente doveva portarla avanti; ha cercato di acquisire documentazione importante senza fare troppo chiasso; le è stata negata; l'ha acquisita in modo processualmente corretto. Parificare questo comportamento a chi si è opposto a un provvedimento legittimo di un magistrato, violando numerose norme processuali e agendo in conflitto di interessi (ma guarda chi si ritrova!), pare proprio irragionevole.

Forse la seconda risposta sarebbe stata migliore; in fondo il sistema processuale è congegnato in modo da risolvere situazioni di questo tipo; e la risposta del Procuratore Generale della Cassazione o del Tribunale della Libertà avrebbe avuto il merito di dare una soluzione tecnica cui, per legge, tutti avrebbero dovuto prestare assenso. Ma è anche vero che non sono questi i tempi in cui il diritto gode di molto favore, contano più i rapporti di forza.

Alla fine, come è ovvio, la risposta giusta è la terza. Il Consiglio doveva intervenire (sul piano disciplinare, non

nel merito del processo; cioè non era suo compito stabilire se le indagini di Salerno erano fondate o no) e accertare le responsabilità di ognuno; e poi sanzionare, sempre disciplinarmente, i responsabili. Che, per come stanno le cose, proprio non possono essere i magistrati di Salerno.

Quarta questione: il Presidente della Repubblica che ritiene di intervenire (ma è una mania questo voler occuparsi a tutti i costi delle indagini penali!), che cosa deve fare? Anche in questo caso valgono più risposte. Chiede informazioni e notizie alla Procura di Salerno e di Napoli. Oppure non fa niente e segue preoccupato lo svolgersi degli eventi. Oppure ancora, va a presiedere una seduta del CSM (lui è il Presidente) e chiede formalmente che il CSM avvii una pratica su eventuali responsabilità disciplinari dei magistrati di Salerno e Catanzaro. La prima risposta è sbagliata. Per capire perché è sbagliata serve qualche breve informazione tecnica.

Un articolo del codice di procedura penale, il 329, dice che gli atti di indagine e i loro risultati sono segreti fino a quando l'imputato o il suo difensore non ne ha avuto conoscenza. Questo articolo in genere sta proprio antipatico a tutta la classe politica perché consente che le informazioni sui procedimenti che la riguardano finiscano sui giornali: infatti, quando è stata eseguita una perquisizione o un ordine di cattura, tutto quello che c'è scritto su questi atti e che serve per spiegare perché si deve proprio perquisire la casa dell'indagato o spedirlo in prigione, ovviamente viene portato a conoscenza dell'indagato. Vi piacerebbe che perquisissero casa vostra o vi mandassero in galera senza nemmeno spiegarvi perché? Qualcuno (si tratta sempre di qualche importante personaggio politico che ha accesso a giornali e televisioni) ogni tanto prova a fare la vittima: «Non so nemmeno perché mi trovo qui (in galera), sono venuti a prendermi la mattina presto e mi ci hanno portato»; poi si scopre che nella 24 ore ha 1500 fogli che gli raccontano di

quando lui parlava con Stefanuzzo o Carmelino e si accordava per fargli vincere quell'appalto o comprare quella banca.

Perché la Procura di Salerno era andata a perquisire la Procura di Catanzaro lo poteva sapere chiunque e, certamente, anche il Presidente della Repubblica. Invece altre informazioni e notizie, altri risultati di indagine, insomma tutto quello che c'era nel fascicolo, non lo poteva conoscere nessuno; e nemmeno il Presidente della Repubblica. E allora ai magistrati di Salerno (e anche a quelli di Catanzaro, paradossalmente anche loro avevano un'indagine che era coperta dal segreto) perché gli si chiede di violare la legge? Perché gli si chiede di trasmettere informazioni e notizie che loro non debbono, proprio non debbono, rivelare a nessuno, nemmeno al Presidente della Repubblica?

Dunque questa iniziativa è proprio sbagliata. Comunque, supponiamo che, sulla base di informazioni e notizie ricevute (ancorché in violazione di legge), il Presidente della Repubblica si fosse fatto una sua idea sulle indagini in corso e avesse raggiunto alcune conclusioni. E allora? Cosa importa l'opinione, ancorché autorevole, ancorché autorevolissima, di una persona diversa dai titolari di un procedimento penale quanto al merito delle indagini in corso? Cosa importa se il Presidente della Repubblica ritiene che la Procura di Salerno ha ragione e quella di Catanzaro torto; o viceversa? Possibile che nessuno si ricordi che in uno Stato democratico il potere politico e quello giudiziario sono separati e che in materia giudiziaria l'unica decisione che conta è quella del Giudice? Ogni valutazione, opinione, decisione, da chiunque espressa, resta irrilevante. Oppure, se resa da chi ha altissime funzioni istituzionali, diventa una obiettiva interferenza. Così alla fine la seconda risposta (fare niente e preoccuparsi) diventa abbastanza ragionevole. Ma quella istituzionale è la terza risposta. Il Presidente della Repubblica è il Presidente del Consiglio Supe-

riore della Magistratura; ed è il CSM che deve valutare le responsabilità disciplinari (non il merito dei processi) dei magistrati. E allora, se si deve trasmettere al Paese il messaggio di una grave preoccupazione ai più alti livelli istituzionali, questa è la reazione giusta: il Presidente della Repubblica esercita le sue prerogative costituzionali (queste e non altre che non ha), rendendo così evidente a tutti quanto, a suo parere, la situazione sia grave.

Che nessuno abbia fatto quello che doveva; peggio, il fatto che tutti hanno fatto quello che non dovevano, ha un preciso e tragico significato: a tutti i livelli non esiste più la consapevolezza dei propri doveri e dei propri limiti. A fin di bene (pochi, pochissimi) e a fin di male (tanti, quasi tutti, la classe politica in prima fila), si baratta l'interesse pubblico con quello privato, l'autorevolezza con l'autorità, la legalità con la forza. Ed è evidente che, se l'esercizio del potere diventa solo un mezzo per assicurarsi questo stesso potere, non abbiamo più un problema di divisione dei poteri, nemmeno un problema di rispetto della legalità. Abbiamo un problema di sopravvivenza dello Stato democratico.